

XLV.

TORNATA DI LUNEDÌ 19 MAGGIO 1902

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **PALBERTI**.

INDICE.

Interpellanze:

Cattedre ambulanti di agricoltura:	
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	Pag. 1774
TICCI	1772-75
Medici condotti:	
BIANCHI LEONARDO	1776-83
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	1781
Opere pie:	
OLIVIERI	1784-90
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	1788
Processo per i fatti di Capo Molini (Aci-reale):	
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	1793
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	1792
GRASSI-VOCES	1792-93

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:	
INDELLI	1794
PRESIDENTE	1783-94-95
PRINETTI (<i>ministro</i>)	1783

Petizioni (Relazione).	1761
BERTETTI (<i>relatore</i>)	1761-62
CUZZI (<i>relatore</i>)	1765
DE NOBILI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1764
GIACONE (<i>relatore</i>)	1763
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	1771
MAZZOTTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1762-64
MEARDI	1766
MENAFOLIO (<i>presidente della Giunta</i>)	1763
PIVANO (<i>relatore</i>)	1763-64
PRESIDENTE	1766

La seduta comincia alle ore 14.5.

Podestà, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bacca-redda, di giorni 15; Colombo-Quattrofrati, di 4; Patrizi di 5; Cerri di 7. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Landucci, di giorni 8; Della Rocca di 10.

(Sono conceduti).

Omaggi.

Presidente. Do lettura degli omaggi che sono stati fatti alla Camera:

Dal Ministero dell'istruzione pubblica. — Annuario di quel Dicastero per l'anno 1902, copie 2;

Dal Ministero del tesoro. — Relazione della Direzione generale del tesoro per l'esercizio 19001-901, copie 20;

Dalla Deputazione provinciale di Teramo. — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1901, una copia;

Dall'onorevole Lampiasi. — Per la fondazione e ristabilimento degli Studi generali in Torino, 1715. Manoscritto di Francesco D'Aguirre pubblicato a cura del Municipio di Salemi da Ignazio Lampiasi.

Presentazione di un proposta di legge.

Presidente. Gli onorevoli deputati Barzilai, Mazza, Santini ed altri hanno presentato una proposta di legge di loro iniziativa. Sarà trasmessa agli Uffici per essere esaminata.

Relazione di petizioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni. La prima è quella n. 5872, con la quale Bertolotti Giovanni Battista del fu Francesco, ex-agente del macinato, chiede che gli venga concesso un Banco lotto.

Invito l'onorevole Bertetti a recarsi alla tribuna per riferire su questa petizione.

Bertetti, relatore. Quanto a questa petizione la Giunta propone alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice. Si tratta di una petizione, nella quale lo stesso Bertolotti, in linea non legale, come egli dice, ma soltanto morale, vorrebbe migliorare la sua posizione in questo modo. Egli era un applicato all'Amministrazione del macinato.

In questa qualità egli ebbe la concessione, nel 1883, di una rivendita di sali e tabacchi; egli però trova che questa rivendita dà un provento meschino, e quindi chiede che gli sia accordato, senza indicare quale, un Banco di lotto. Ora siccome i Banchi di lotto si concedono soltanto per concorso, e siccome quel trattamento che egli poteva avere in dipendenza delle funzioni esercitate lo ha avuto, così la Giunta delle petizioni propone che si passi all'ordine del giorno sulla medesima.

Presidente. Pongo a partito le conclusioni della Giunta. Chi le approva si compiacca di alzarsi.

(Sono approvate).

Viene ora la petizione n. 5906, che è la seguente:

« Il deputato Riccio Vincenzo presenta la petizione di Pietro Campo e di altri moltissimi funzionari delle Congregazioni di carità e di Opere pie del Regno, con cui si chiede che, riguardo al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, vengano equiparati gli impiegati delle Opere pie a quelli dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. »

Ha facoltà di riferire su questa petizione l'onorevole Bertetti.

Bertetti, relatore. Questa petizione è firmata da più centinaia di interessati, che sono impiegati delle Opere pie delle diverse parti del Regno. Riguardo al contenuto di essa, la Giunta propone l'invio al ministro delle finanze. E la giustificazione di questa proposta si trova nella risposta che l'onorevole ministro delle finanze, il 28 aprile ultimo scorso, diede ad una interrogazione del collega Pini sopra questa materia.

Allora l'onorevole ministro disse che, essendo il tema finanziario, vi erano delle difficoltà, ma che tuttavia accettava di farlo oggetto di amorevoli studi. È naturale quindi che la Giunta doveva proporre l'invio al ministro delle finanze della petizione di cui ora è caso. Però è bene che si sappia anche da coloro che fecero questa petizione alla Camera, che la Giunta delle petizioni l'ha valutata intieramente alla stregua del diritto vigente in materia. Questi impiegati delle Opere pie, siccome pagano l'imposta di ricchezza mobile in ragione del nove per cento, ossia di dieciotto quaresimesimi, e siccome l'aliquota pagata dagli impiegati dello Stato è del 7,50 per cento, così essi, senza entrare ulteriormente nella materia, chiedono puramente e semplice-

mente che la loro aliquota sia ridotta a questa cifra.

Ma essi non pensano in quale precipizio cadrebbero se la loro domanda venisse accolta in virtù delle ragioni che adducono. Infatti essi dicono: paregiateci agli impiegati dello Stato; ma essi dimenticano che gli impiegati dello Stato per gli stipendi ed assegni che ricevono pagano in via di ritenuta l'imposta senza limitazione, cioè senza esenzione fino a 400 lire di reddito imponibile e senza le detrazioni o benefici per i redditi imponibili da 400 lire fino a 800; cosicchè se costoro che hanno firmato la petizione, e che ammontano a parecchie centinaia, hanno presentato questo grosso volume (*lo mostra*) avessero pensato a tutte le conseguenze, questo volume o non ci sarebbe o sarebbe molto sottile perchè invece di firmare sarebbero scappati, ossia, ove la loro domanda di pareggiamento venisse accolta, tutti o quasi tutti, verrebbero a trovarsi in una posizione di gran lunga peggiore della presente.

Questo la Giunta ha creduto suo dovere di dire a giustificazione del proprio operato. Essa non intende cioè di raccomandare alla Camera l'invio puro e semplice della petizione al Ministero.

• I petenti dicono, siccome ci sono altri che pagano di meno, vorremmo pagare meno anche noi.

Questo è semplice, anzi naturale, ma è un aspetto solo della questione, ma vi è l'altro aspetto più grave cioè quello finanziario, come già disse l'onorevole ministro delle finanze nella seduta del 28 aprile rispondendo all'interrogazione del collega Pini.

Naturalmente non è la Giunta delle petizioni che possa risolvere questo problema. Ma la Giunta, ripeto, ha voluto fare queste osservazioni per dimostrare di aver ben ponderato ed esaminato questa petizione: ed ha creduto di proporle l'invio al ministro delle finanze perchè ne tenga il dovuto conto in occasione di proposte di riforme della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Non mi oppongo all'invio di questa petizione al Ministero delle finanze, ma credo di dover aggiungere che accolgo questo invio con le debite riserve, perchè già

l'onorevole relatore ha fatto ampie ed importanti riserve.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze.

(Sono approvate).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta.

Menafoglio, presidente della Giunta. Debbo annunciare alla Camera che gli onorevoli Cimati e Morpurgo sono assenti da Roma, e perciò prego che siano rimandate le petizioni sulle quali essi debbono riferire.

Non sono certo, ma credo che lo stesso rinvio converrà fare per quelle su cui deve riferire l'onorevole Toaldi.

Mi permetto pure domandare il rinvio della petizione numero 5870, della quale è relatore l'onorevole Giaccone, perchè l'onorevole San Filippo, presentatore di questa petizione, ha telegrafato che avrebbe desiderio di assistere alla discussione.

Presidente. Sta bene. Allora sono differite le petizioni numero 5800, 5841, 5896, 5870 e 5770.

Petizione n. 5836:

« Licia Gaetano, presidente della società Reduci garibaldini 1860-61 di Messina, a nome di quella associazione fa istanza perchè si conceda un assegno vitalizio ai Garibaldini superstiti della battaglia di Milazzo. »

L'onorevole Giaccone ha facoltà di riferire su questa petizione.

Giaccone, relatore. Il presidente della società dei Reduci garibaldini del 1860-61 in Messina, Licia Gaetano, ed il Consiglio di amministrazione fanno istanza alla Camera perchè si accordi anche a loro un assegno vitalizio, come già si è fatto pei veterani di Talamone, di Marsala ed altri.

Questa proposta già altre volte fu fatta per via di petizione alla Camera, e la Camera ne ha deliberato l'invio al Ministero della guerra. Anzi essa si attaglia ad una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che ho letto testè, del deputato Gattorno, la quale appunto tenderebbe a far sì che i fondi risultanti in bilancio man mano che muoiono i superstiti delle nostre battaglie, vengano destinati a sussidiare i veterani che hanno preso parte a battaglie successive e che in seguito sono da soccorrere.

La Giunta delle petizioni quindi, rendendosi interprete di questi sentimenti ed

uniformandosi anche ai precedenti della quistione, ha deliberato di proporre alla Camera l'invio di questa petizione al Ministero della guerra per gli opportuni provvedimenti.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito le conclusioni della Giunta che sono per l'invio della petizione n. 5836 al Ministero della guerra.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate).

Petizione n. 5769. Il deputato Poli presenta una petizione del signor G. Saxer, amministratore delegato della Società Italiana di applicazioni elettriche, il quale dopo aver dimostrato:

1° Che della circolazione consentita dall'ordinamento attuale alle Banche di emissione, rimane a disposizione dell'attività economica del paese una parte minima, la quale è insufficiente alle esigenze di questa;

2° Che l'attività economica del paese è già notabilmente progredita in questi ultimi anni, ed in modo da richiedere di necessità una circolazione maggiore;

3° Che il risveglio della produzione non è artificiale ed esuberante, ma reale, effettivo, utile;

Chiede, aderenti molte altre Imprese industriali e molti privati, l'adozione di opportune provvidenze; sia per soddisfare prontamente alle esigenze della situazione, sia per dare alla circolazione un assetto definitivo e razionale, che le permetta di compiere l'alta ed utile funzione sua a favore dell'economia nazionale.

L'onorevole Pivano ha facoltà di parlare per riferire sopra questa petizione.

Pivano, relatore. Onorevoli colleghi, un rilevante numero di commercianti, industriali ed agricoltori di varie città d'Italia si è rivolto al Parlamento per lamentare che al risveglio della attività nazionale, onde tutti traggono i più lieti auspici per il nostro avvenire economico, male corrisponda l'insufficienza del medio circolante per l'ordinamento imperfetto dato alle Banche di emissione.

I petenti hanno dimostrato specialmente le seguenti tre proposizioni: primo, che la circolazione consentita attualmente agli Istituti di emissione resta in parte minima a disposizione dell'attività economica del paese, parte che è affatto insufficiente alle esigenze di tale attività; secondo, che l'attività economica del paese è notevolmente

progredita in questi ultimi anni, così da avere bisogno di una circolazione molto maggiore; terzo che il risveglio della produzione non è artificiale, nè esuberante, ma reale, effettivo ed utile.

La Commissione, senza entrare nel dettaglio di cifre che è contenuto nella relazione, ha creduto che realmente sia necessario che questa petizione sia presa in molta considerazione dal Parlamento, e tenuta in buon conto dal Ministero del tesoro, perchè Parlamento e Governo devono premurosamente interessarsi a tutto quanto può riescire in qualsiasi modo utile al lavoro nazionale. A voti unanimi, perciò, e senza esprimere un avviso, che non le è domandato, sulla idoneità dei mezzi proposti dai petenti a conseguire le finalità del ricorso, la Commissione propone che questo sia rinviato al Ministero del tesoro affinchè ne tenga buon conto per i provvedimenti da prendere sull'importante argomento.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per il tesoro ha facoltà di parlare per dire se si oppone, o no, all'invio di questa petizione al Ministero del tesoro.

De Nobili, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Sebbene io non convenga affatto nella necessità di aumentare la circolazione, pure, poichè la Commissione ha deliberato il rinvio di questa petizione al ministro del tesoro, non mi oppongo che ad esso, come elemento di studio, sia rinviata.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni in contrario pongo a partito le conclusioni della Commissione sopra la petizione 5769, che sono per l'invio al ministro del tesoro.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate).

Viene ora la petizione n. 5822.

La Giunta municipale di Torre di Ruggiero (provincia di Catanzaro) chiede che, in considerazione della grave crisi dei principali prodotti agricoli da cui fu afflitta quella popolazione nel decorso anno, si voglia condonare la seconda e terza rata 1901 della imposta erariale sulla fondiaria.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano, relatore della Commissione, per riferire su questa petizione.

Pivano, relatore. La Commissione delle petizioni ha esaminato attentamente questo ricorso, in relazione al Reale Decreto 10 gennaio 1817 dell'ex Reame di Napoli, invocato nel medesimo tenendo conto specialmente degli articoli 56 e 62. Ogni cosa at-

tentamente considerata, la Commissione vi propone ora di deliberare che questa petizione sia rinviata al ministro competente, affinchè provveda sul medesimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Mazziotti, sotto segretario di Stato per le finanze. Non ho difficoltà a consentire all'invio di questa petizione al Ministro delle finanze; faccio però osservare che al Ministero non risulta che il comune di Torre di Ruggiero si trovi in debito verso l'amministrazione, per imposte. Ad ogni modo trattasi di due rate del 1901 e molto probabilmente saranno state pagate.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio della petizione al ministro delle finanze.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate).

Segue la petizione n. 5917, Guidi Elfigeo di Anguillara Sabazia, avendo tentate invano le vie giudiziali, chiede alla Camera di potere esigere un buono della Cassa di risparmio, rubato a suo padre da oltre 6 anni.

Dò facoltà di parlare all'onorevole Pivano, relatore della Commissione, per riferire su questa petizione.

Pivano, relatore. Certo Guidi Elfigeo, dimorante in Anguillara Sabazia, espone che nel 1895 suo padre sarebbe stato vittima di un furto, che egli avrebbe quindi sporto querela e che invece di ottenere il risarcimento sperato, fu soggetto a procedimento penale ed anche condannato per truffa. Insinua contro gli avvocati che avrebbe richiesto della loro cooperazione, e non esita a dir male anche del procuratore del Re di Roma. Dinanzi a queste allegazioni; non accompagnate da alcun documento e che gratuitamente offendono la giustizia del nostro Paese, la vostra Commissione non ha creduto di dover fare altro che proporvi il passaggio all'ordine del giorno.

Presidente. Non essendovi osservazioni pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per il passaggio all'ordine del giorno.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate).

Vengono ora 3 petizioni le quali suppongo che si vogliano discutere contemporaneamente avendo lo stesso oggetto e lo stesso relatore. Se non vi sono opposizioni darò lettura di queste 3 petizioni.

5788. Il Sindaco di Voghera trasmette il voto emesso dai rappresentanti dei Comuni componenti i due circondari di Voghera e di Bobbio (provincia di Pavia) tanto separatamente, quanto riuniti in generale assemblea, diretto ad ottenere che lo Stato assuma a suo carico il debito il quale vien messo a carico della provincia di Pavia pel conguaglio delle requisizioni austriache 1848-49 per le provincie Lombarde e Venete.

5791. Il pro-sindaco di Mortara trasmette una petizione di cinquantasei Comuni appartenenti all'ex-provincia della Lomellina con cui si chiede che venga assunto a carico del bilancio dello Stato il debito dell'attuale provincia di Pavia per il conguaglio fra le provincie Lombarde e quelle Venete in dipendenza delle prestazioni effettuate alle truppe austriache nelle guerre del 1848 e 1849.

5901. Il pro-sindaco della città di Mortara trasmette la petizione votata dai sindaci, consiglieri provinciali e deputati della Lomellina, ivi compresi i mandamenti di Sannazzaro e Cava-Manara, nella solenne adunanza tenutasi in quella città il 24 novembre ultimo scorso, perchè venga assunto a carico del bilancio dello Stato il debito per prestazioni effettuate alle truppe austriache nelle guerre del 1848-49.

Do facoltà di parlare all'onorevole Cuzzi, relatore della Commissione per riferire su queste petizioni.

Cuzzi, relatore. Onorevoli colleghi! Dopo le memorande giornate di Milano e lo sfortunato combattimento di Custoza dell'agosto 1848 il piccolo e valoroso esercito Piemontese dovette ritirarsi oltre il Ticino e l'Austria riprese con i suoi eserciti possesso del territorio Lombardo-Veneto.

Il Governo austriaco a castigare quelle popolazioni per l'insurrezione fatta impose loro il mantenimento dell'armata ordinando requisizioni con provvedimento delli 11-19 settembre 1848 emanato dal ministro austriaco Montecuccoli a partire dal 18 marzo 1848.

A queste requisizioni le provincie di Lombardia e del Veneto provvidero con prestazioni in natura, con una sovraimposta sui redditi fondiari e con una tassa bellica speciale.

Tale imposizione durò sino al 31 dicembre 1849; il Governo austriaco nominò allora una Commissione perchè liquidasse l'importo di quelle prestazioni che fu ac-

certato nella somma di 93,896,706 lire austriache; la Commissione stessa dichiarò che 3,893,386 dovessero essere rimborsate dalle provincie Lombarde a quelle Venete. Le provincie Lombarde non si acquetarono a questa liquidazione e reclamarono; la pendenza rimase in sospenso finchè col trattato di Vienna del 1866 le provincie Venete si unirono anch'esse al regno d'Italia. Promossero allora giudizio contro le provincie Lombarde con citazione del 5 luglio 1873 perchè fosse dichiarato il credito che esse avevano verso le Lombarde. La lunga lite terminò con sentenza 18 luglio 1886 emessa dalla Corte di appello di Torino in sede di rinvio con cui le provincie Lombarde furono condannate a pagare alle Venete la somma di lire 2,172,354 cogli interessi 5 per cento dal giorno della domanda giudiziale, cioè dal 5 luglio 1873.

Ripartendo questa somma tra le diverse provincie Lombarde la sentenza pose a carico di quella di Pavia la somma di lire 244,187 pure cogli interessi. Successivamente le provincie di Milano, Como e Mantova promossero un altro giudizio contro la provincia di Pavia e le altre antiche provincie Lombarde pretendendo di aver pagato alle provincie Venete una somma che secondo loro spettava a tutte le provincie Lombarde.

Questa causa venne definita con sentenza del 18 giugno 1892 del Tribunale di Milano, confermata in appello, con cui la provincia di Pavia venne condannata a pagare lire 248,284 con gli interessi alle provincie di Milano, Como e Mantova. Di conseguenza la provincia di Pavia si vide accertato un debito per queste requisizioni austriache di complessive lire 911,547 con i relativi interessi e così di circa un milione.

Vessata dagli atti esecutivi promossi contro di essa dalle provincie di Milano, Como e Mantova, la provincia di Pavia ha dovuto in mancanza di mezzi ricorrere ad un prestito che stipulò il 15 febbraio scorso con la Cassa di risparmio di Milano per lire 1,020,000 onde soddisfare a questo debito. Intanto però tutti i Comuni componenti la provincia di Pavia, e specialmente quelli componenti i circondari di Lomellina, Voghera e Bobbio, presentarono la petizione su cui ho l'onore di riferire e con la quale chiedono che questo debito venga assunto dallo Stato.

I ricorrenti, a suffragare la loro domanda

adducono, oltre le condizioni ristrette di finanza in cui si trovano, l'origine del debito, la costituzione della Provincia ed i precedenti parlamentari. La vostra Giunta ha esaminato i voluminosi incarti di questa petizione ed ha rilevato che, oltre alla verità dell'esposto quanto alle condizioni miserevoli di quei Comuni, sta infatti che la provincia di Pavia si compone oggidì, e fin dal 1859, dei Comuni che costituiscono i circondari di Lomellina, Voghera e Bobbio che di quella Provincia non facevano parte quando avvennero le requisizioni cui si riferisce il debito.

Ora è evidente che se questo debito dovesse stare a carico della provincia di Pavia, questi Comuni, non soltanto perchè non facevano parte della Provincia quando il debito è sorto, ma anche perchè hanno dovuto essi pure in proprio sopperire a delle requisizioni fatte dallo stesso Governo austriaco durante le guerre dell'indipendenza è certo (e lo deliberarono i rispettivi Consigli) insorgerebbero contro la Provincia stessa, e si opporrebbero a qualunque concorso. Quanto all'origine del debito, i Comuni ricorrenti sostengono non trattarsi di danni di guerra, che per giurisprudenza ormai pacifica dovrebbero sostenersi da loro; e la Giunta non ha fatto in ordine a questo che far proprio, dirò così, il parere del Consiglio di Stato emesso il 6 luglio 1894, quando respinse un ricorso della provincia di Pavia contro quella di Milano. Il Consiglio di Stato in quel parere, dopo aver dichiarato non trattarsi di danni di guerra, ma di una straordinaria contribuzione imposta a titolo di pena, così si esprime:

« Che se per motivi di alta convenienza politica il Parlamento sulla proposta del Governo, deliberava con le leggi 18 dicembre 1864, 26 giugno 1879 e 8 luglio 1883 ragguardevoli indennità a favore dei comuni di Torino (21 milioni) di Firenze (49 milioni) e delle Provincie napoletane e siciliane (29 milioni), non saprebbe vedere perchè non avesse a venire in soccorso delle gravi condizioni delle Provincie lombarde, tenuto conto che l'enorme aggravio a cui oggi si trovano esposte non è che una conseguenza della generosa iniziativa con cui essi preusero alla redenzione nazionale. »

La plausibilità di questo argomento riconosciuta così autorevolmente ha indotto

la vostra Giunta a proporvi, come già fece altra volta per un'identica petizione della provincia di Milano, che la Camera voglia inviare al Ministero dell'interno, le tre petizioni sull' quali ho avuto l'onore di riferire.

Meardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Meardi. Egregi colleghi, ricorderete che, sul finire della Sessione dell'anno scorso (*Rumori in alcune tribune*).

Presidente. Invito le tribune a far silenzio.

Meardi. ...echeggiarono in quest'Aula autorevolissime voci, facendo appello ai sentimenti della giustizia e della solidarietà nazionale, nell'interesse delle regioni meridionali, le quali sono realmente in condizioni tali, da meritare tutte le premure del Parlamento e del Governo. E ricorderete altresì che, quasi scossi da un'elettrica scintilla, in quell'occasione, e i deputati del Sud e i deputati del Nord si unirono ad applaudire le elevatissime parole, pronunziate dal presidente del Consiglio, inneggianti alla concordia ed alla fratellanza, nel nobile intento d'assicurare a quelle nobili popolazioni un avvenire più prospero e felice. Ebbene, permettete che oggi un modesto rappresentante d una Provincia settentrionale, in nome degli stessi principii, richiami la benevola attenzione vostra sulle circostanze veramente eccezionali, per cui tutti i Comuni dei tre circondari di Bobbio, Lomellina e Voghera, appartenenti alla Provincia di Pavia, si videro costretti di ricorrere alla generosità ed al sentimento patriottico del Parlamento colla petizione sulla quale ha testè riferito l'onorevole Cuzzi.

L'onorevole relatore vi ha già, con molta chiarezza e con lodevole precisione, narrato le cause, l'origine e gli avvenimenti che promossero l'istanza dei tre Circondari.

Nel settembre del 1848 il plenipotenziario imperiale Montecuccoli e il feldmaresciallo Radetzki, per punire il popolo insorto contro la dominazione dell'Austria nel Regno lombardo-veneto, pubblicarono, l'uno in Verona, l'altro in Milano, l'ordinanza colla quale si imponeva alle provincie lombardo-venete il mantenimento delle truppe a datare dal 18 marzo, salvo il conguaglio a farsi a tempo opportuno.

Quel balzello durò a tutto il 1849, prima con somministrazioni in natura, poi mediante una sovrimposta speciale destinata a for-

mare un fondo sociale e di più sotto forma di tassa bellica.

Riordinata l'Amministrazione civile alla fine del 1850 nel lombardo-veneto, diviso in due luogotenenze, si impartirono le norme per la liquidazione delle spese occorse dal 18 marzo al 31 dicembre 1849 distinte nelle tre categorie: *requisizioni in natura*, *sovrimposta pel fondo sociale*, e *tassa bellica*, per operarne il conguaglio fra le Province dei due dominî.

Compiutosi il conguaglio, le Province lombarde rimasero in debito e le Province venete, subito dopo la loro riunione al regno d'Italia, hanno esperite le pratiche amministrative al fine di conseguire le somme risultanti a loro credito, somme che le Province lombarde ricusarono di pagare, ritenendo le prestazioni militari danni di guerra recati dal nemico per i quali non fosse dovuto risarcimento fra le varie Province. Ma, portata la questione in giudizio, il 5 luglio 1873, da prima le Province lombarde risultarono vittoriose in prima e seconda istanza: poi, cassata dalla Suprema Corte di Torino la sentenza della Corte di Milano favorevole alle dette Province lombarde, la Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio, con la sentenza 17 luglio 1886 ha accertato il credito a favore delle Province venete.

Parimenti vennero per la stessa ragione del conguaglio condannate in altri giudizi alcune Province lombarde al rimborso verso altre Province lombarde e tra le condannate quella di Pavia.

Io sorvolerò sopra ulteriori dettagli di fatto, e mi limiterò a dedurne due considerazioni che mi pare emergano naturali dalla storia che ne avete udito.

La prima si è che un criterio elevato, di grande convenienza politica, ed anco di giustizia avrebbe dovuto spingere il Governo ad impedire che le imposizioni militari, imposte nel 1848-49 dallo straniero a Province italiane che, per le prime, insorsero al grido dell'indipendenza, dovessero costituire un titolo a risarcimento di danni, fra Province sorelle della Lombardia e della Venezia.

Certo era contrario ad ogni più legittimo sentimento di patriottismo che la continuità del Governo nazionale subentrato all'austriaco si manifestasse come primo suo atto colla continuità di una odiosa punizione inflitta dallo straniero a popolazioni e quali diedero il segnale di quel moto

ammirabile che doveva condurre alla fortunata redenzione Italiana.

Fu, dunque, un errore, secondo me, politico ed un atto antipatriottico di quei tempi, il non avere evitato che si riaprisse la vertenza fra Province lombarde e Province venete per il conguaglio delle imposizioni del 1848-49 e, tanto più grave esso fu lasciando che da amministrativa si mutasse in questione di tribunale, giacchè davanti al magistrato che giudicò esclusivamente secondo il *summum jus* non trovarono grazia alcuna le attenuanti derivanti dalla natura, dall'origine, dalle circostanze speciali del debito.

Come il Governo si era disinteressato alla questione, così i tribunali attenendosi allo stretto diritto equipararono questa tassa bellica imposta dall'austriaco Governo, ad un titolo di credito qualsiasi fra privati, condannando le Province lombarde non solo a pagare alle Province venete la somma capitale dovuta pel conguaglio, ma benanco gli interessi del 5 per cento, dal giorno della giudiziale domanda, cioè dal 5 luglio 1873 e più ancora gli interessi degli interessi, considerando le Province debitorici quali un debitore moroso ed impenitente, non meritevoli del minimo riguardo.

E ciò, naturalmente, ha prodotto un fatto ancora più deplorabile, che, cioè, il debito primitivo, delle Province lombarde di circa 3 milioni, si è quasi triplicato, per la lunga lite che avendo dato luogo ad altre vertenze secondarie ed incidentali ha finito colle sentenze del 31 dicembre 1888 della Cassazione di Torino e della Corte di Casale 19 dicembre 1894 passate in giudicato, e cioè dopo ventun'anni.

Nè come epilogo mancò, come era naturale, l'intervento dell'agente delle imposte il quale volle esigere la tassa di ricchezza mobile sui crediti dalle sentenze riconosciute a favore delle Province venete, aggravando così ancora più le già misere condizioni delle Province lombarde debitorici.

Questo è nella sua nuda realtà il fatto che provocò una duplice serie di petizioni al Parlamento. La prima portava la data del 1° luglio 1891 e fu deliberata da tutte le Province Lombarde dietro iniziativa di quella di Milano. Presentata alla Camera il 29 gennaio 1892 dall'onorevole Carmine, fu riferita dall'onorevole Menafoglio il 9 marzo 1900 ed inviata unanimemente al Ministero dell'interno con voto favorevole perchè si

provvedesse. Le vicende parlamentari e le frequenti crisi furono la causa che quasi nove anni trascorressero dalla sua presentazione alla discussione il che non è certo incoraggiante per chi ricorre al diritto di petizione il quale è pure uno dei più sacri ed importanti garantiti ai cittadini dalle nostre libere istituzioni.

L'altra serie di petizioni fu deliberata nel 1900 da tutti i Comuni dei tre circondari di Bobbio, Lomellina e Voghera appartenenti alla provincia di Pavia, venne dichiarata d'urgenza in seduta 18 marzo 1901 su proposta mia a nome di tutti i colleghi della Provincia ed è appunto quella sulla quale siete chiamati oggi a deliberare.

La seconda considerazione ch'io deggio fare si è che la ragione di Stato e la solidarietà dei vincoli morali esistenti fra le popolazioni italiane, fondamento precipuo dell'unità, consiglierebbero a ritenere quale debito della nazione i particolari sacrifici sopportati nel 1848-49 dalle provincie Lombarde per la lotta gloriosa che assicurò il risorgimento della patria.

Quindi le petizioni delle provincie Lombarde e l'altra dei tre circondari di Pavia hanno un fondamento di suprema giustizia e meriterebbero la benevola accoglienza del Governo e del Parlamento tanto più che in verità sempre mostraronsi dessi generosi nel risarcire in ogni parte d'Italia i Corpi morali ed anco i privati cittadini che in mille guise ebbero a soffrire per la redenzione della patria e solo il buon volere loro poté essere limitato dalle strettezze finanziarie. Molti precedenti legislativi lo dimostrano. Senza rammentare le recenti leggi a favore dei veterani delle patrie battaglie, io vi citerò la legge 8 luglio 1883 con la quale si autorizzò la spesa annua di 700 mila lire per assegnazioni vitalizie ed indennità ai danneggiati politici del 1848-49 delle provincie Napolitane pel periodo di 18 anni e di altre lire 100 mila per 15 anni esclusivamente per quelli delle Siciliane il che corrisponde ad un onere capitalizzato di 14 milioni. Col consuntivo 1887-88 furono abbandonati a favore delle Provincie e dei Comuni delle Provincie meridionali diversi crediti a compenso dei danni recati da truppe nemiche per una somma di oltre 20 milioni e mezzo.

Con la legge 26 marzo 1885 furono assunti dallo Stato i prestiti, decretati dai Governi provvisori del Lombardo-Veneto e

le spese per l'occupazione austriaca sostenute dai Comuni toscani dal 1848 al 1855, il che risponde esattamente al caso delle Provincie lombarde contemplato in questa petizione.

L'onorevole Finzi, relatore della Commissione parlamentare che riferì su tale progetto di legge il 21 aprile 1884 scriveva: « il presente progetto segna un'altra orma novella sul terreno di applicazione della giustizia nazionale. » Ed in quell'occasione nella seduta del 28 giugno 1884 la Camera unanime votò i seguenti due ordini del giorno, il primo della Commissione parlamentare e l'altro sottoscritto dai più eminenti parlamentari fra cui Zanardelli, Cairoli, Boselli ed altri e che è bene richiamare alla memoria vostra nell'attuale circostanza:

« La Camera approva plaudendo all'indirizzo del Governo di soddisfare man mano ed a misura della potenza finanziaria dello Stato tutti i residui debiti per militari somministrazioni e requisizioni non che per indennizzo dei danni di guerra non derivanti da forza maggiore o guerra guerreggiata che sono tuttavia sprovvisti di azione civile e l'esorta a persistere nell'opera bene incominciata mediante la legge del 1883 in favore dei danneggiati napoletani e siciliani, nonchè mediante la presente legge, e passa all'ordine del giorno. »

Il secondo ordine del giorno, votato nella stessa seduta, dice:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per risarcire quei danni di guerra, i quali derivando da requisizioni militari e da opere preventive di difesa, dovrebbero essere sopportati da tutta la Nazione. »

La volontà nazionale, dunque, egregi colleghi, emerge luminosa nel voler soddisfare debiti che confondono la ragion loro al proposito dell'Italia di uscire di tirannia con ogni maniera di sacrifici. Ma io non voglio maggiormente trattenermi sopra questo argomento d'indole generale. Voi sapete che ho l'abitudine di parlare brevemente e mi astengo quindi dal farvi un lungo discorso; piuttosto sento il dovere di farvi rilevare la eccezionale, specialissima condizione dei tre Circondari che invocano l'aiuto dello Stato e per cui anco lasciando impregiudicata la questione sollevata dalla petizione delle Provincie lombarde sarebbero essi meritevoli di qualche straordinario provvedimento di favore che da quelle non potrebbe essere invo-

cato. Una prima ragione importante venne già accennata dal relatore e si desume dall'attuale costituzione della provincia di Pavia.

È vero. La provincia di Pavia fu condannata a pagare circa un milione e 200 mila lire fra capitale ed interessi per le imposizioni di guerra del 48-49. Ma essa non è più quella d'allora. L'attuale provincia fu creata con legge 23 ottobre 1859 distaccando dall'antica alcuni distretti che vennero aggregati a Milano e per compenso separando dal Piemonte, cui sempre avevano appartenuto ed annettendo alla medesima i tre circondari di Bobbio, di Lomellina e di Voghera.

Basta enunciare questo stato di cose perchè emerga la suprema ingiustizia che la Provincia, come è oggi costituita, risponder debba di passività anteriori all'esistenza sua e che i contribuenti dei tre circondari debbano pagare un debito di guerra imposto dagli austriaci nel 48-49 ad un'Ente cui essi non appartenevano, solo perchè piacque al legislatore di separarli dal Piemonte e per convenienza politica annetterli alla Lombardia. Dividendo fra i quattro circondari della provincia la somma di un milione e 110 mila 512. 43 che al giorno del soddisfacimento ne costituiscono il debito totale risultante dalle varie sentenze, al circondario di Pavia spetterebbe una quota di lire 377,541. 95 e la rimanente somma di lire 732,970. 48 dovrebbe essere pagata dai circondari di Bobbio, Lomellina e Voghera.

Voi comprenderete pertanto che nella disgraziata provincia di Pavia per questo fatto, un altro doloroso conflitto giudiziario si presenta pur troppo inevitabile fra i tre circondari ed i 58 Comuni di quello di Pavia che prima del 59 già appartennero alle Provincie lombarde, se lo Stato, mediante il suo generoso intervento, non procurerà di impedirlo.

Purtroppo il Governo si disinteressò pel passato alla vertenza fra le Provincie lombarde e le venete ed ebbe torto. Più grave sarebbe l'error suo se oggi persistesse nel mostrarsi indifferente anche nella questione che minaccia insorgere nella provincia di Pavia, questione che turba profondamente la concordia di quelle popolazioni e ne scuote tutta la compagine. Vi sono doveri supremi di solidarietà nazionale cui lo Stato non può venir meno e se v'ha caso pietoso e giusto che meriti il suo interessamento è certamente questo della provincia di Pavia.

Ma l'ingiustizia pei tre circondari riesce poi doppiamente grave quando si rammenti che dopo avere essi contribuito col Piemonte a tutti i sacrifici delle guerre nazionali, dovettero poi, nel 1859, sopportare, per ragioni strategiche e militari, altre enormi spogliazioni per parte dell'esercito austriaco che in nessuna maniera sono state giammai compensate, malgrado il solenne impegno preso dal Governo ed i reiterati voti manifestati in Parlamento.

Ed è bene, o signori, mi concediate di fermare la attenzione vostra su questa importante circostanza.

Scoppiata la guerra del 1859, lo stato maggiore italiano non ritenne possibile che il valoroso, ma piccolo, esercito nazionale fosse in grado di sostenere l'urto del grosso esercito austriaco che minacciava d'irrompere dal Ticino e dal Po. Per non pregiudicare fin dall'inizio le sorti della guerra decise quindi di ritirarsi dietro la linea difensiva Chivasso-Casale-Valenza-Alessandria, lasciando in balia del nemico tutti i circondari che sono al Nord-Est per attendere l'arrivo delle generose truppe alleate francesi: e così tutti i territori del Vercellese, del Novarese, della Lomellina, del Vogherese, del Bobbiese rimasero abbandonati. Però un proclama del Regio commissario Sebastiano Tecchio, dell'aprile 1859, dopo avere annunziato a quelle popolazioni la dolorosa necessità strategica dell'abbandono, solennemente prometteva che le requisizioni che verrebbero fatte dalle truppe austriache sarebbero rimborsate dal Governo nazionale. Ed era ciò giusto, poichè non è conciliabile con le idee più elementari della equità che alcune Provincie, perchè più vicine alle frontiere, siano lasciate in balia del nemico subendo infiniti danni materiali e morali e che esse sole, pur concorrendo nelle spese di guerra generali, debbano poi subire eccezionali disastri motivati dal comune interesse della difesa nazionale per ragioni strategiche.

L'esercito austriaco, forte di oltre 200 mila uomini, valicò adunque il Ticino ed occupò il territorio Novarese e Vercellese ed il circondario di Lomellina per oltre un mese, provvedendo con requisizioni ed imposte comunali al sostentamento di sì ingente numero d'armati.

Nè ciò basta. Dietro ordine della nostra Autorità militare, per rendere più difficili i movimenti del nemico, l'intera regione al

di là del Po venne inondata e così andarono in gran parte perduti anco i raccolti. Sbucando poi gli austriaci da Gerola e da Mezzanacorte nel Vogherese, sotto gli ordini dei generali Benedek ed Urban, anche in quel circondario eseguirono requisizioni e spogliazioni senza numero. Nè fu risparmiato lo stesso lontano circondario di Bobbio, poichè da Piacenza, risalendo la vallata del Trebbia, fin là comparvero traendone vettovaglie d'ogni genere.

Le vittorie di Montebello e di Palestro fecero cessare tale miserando stato di cose, obbligando gli austriaci a ripassare in fretta il Po ed il Ticino. Ebbene, rioccupata la Lomellina dalle truppe italiane, immaginate voi quali furono i primi suoi atti a favore di quelle disgraziate popolazioni? Sembra incredibile, ma è vero; ordinò tosto il Governo l'esazione delle imposte, che in parte già dal nemico erano state requisite e l'intendenza militare sequestrò prima e vendette poi all'asta una grande quantità di materiali, vettovaglie, bestiami, barche, legnami, che gli austriaci avevano pure requisito ai Comuni, ma che non poterono seco trasportare nella precipitosa loro ritirata.

A nulla valsero i reclami. I proprietari della maggior parte di quei materiali e di quelle somministrazioni si conoscevano essendone recentissima ed eseguita per mezzo delle stesse autorità comunali l'espropriazione ordinata dal nemico. Ma l'autorità militare considerò ogni cosa quale bottino di guerra e con la vendita ne volle trarre partito.

I Comuni completamente stremati ed esausti, coi raccolti perduti per l'inondazione, ricorsero a Vittorio Emanuele dopo la battaglia di Palestro ed il Re galantuomo ordinò che in base alle solenni promesse fatte dal suo Commissario venissero dallo Stato rimborsate le requisizioni imposte dallo Austriaco ai Comuni durante il mese della occupazione.

Allora la circolare 11 giugno 1859 del ministro dell'interno invitò i Comuni a spedire al Ministero l'elenco documentato di tutte le requisizioni subite. Potete ben immaginare che non si fecero pregare due volte a rispondere con sollecitudine. Il lavoro venne compiuto, i documenti furono inviati. Ma ahimè! Sono omai passati oltre quarant'anni, ed i poveri sacrificati del 1859 attendono ancora oggi col soddisfacimento

delle solenni promesse loro fatte, il momento di una giustizia riparatrice.

Ora se i Comuni di questi tre disgraziati circondari possono per amor di patria essersi rassegnati ad attendere per questo titolo equo compenso quando le finanze dello Stato il consentano, ditemi Voi come mai si potrà con indifferenza permettere che sopportino oggi anche il peso delle requisizioni Austriache del 1848-49 imposte a Provincie cui essi non appartenevano?

Invero sarebbe tale inaudita enormità, onorevoli colleghi, il cui pensiero ripugna ad ogni animo equo ed onesto.

Io quindi ringrazio l'onorevole Giunta di aver fatto buon viso a questa petizione, e confido che la Camera ed il Governo vorranno anche essi benevolmente accoglierla. Nè dovete credere o signori che le popolazioni di questi tre circondari intendano con essa di presentarvi la nota od il conto del loro patriottismo. Esse sanno benissimo che nel sopportare i sacrifici per l'indipendenza italiana, vi fu una nobile e santa gara fra tutte le Provincie italiane, e sono ben liete di avervi anch'esse partecipato generosamente; ma ammetterete puranco che le gravi ed eccezionali condizioni loro, giustificano l'appello fatto al Parlamento, in nome della giustizia e della solidarietà nazionale.

E neppure desse hanno scelto il momento attuale per venire innanzi a voi quasi per complicare col tema così detto dei danni di guerra il problema degli infiniti desiderî che da ogni parte d'Italia si manifestarono in questi ultimi mesi per opere pubbliche, ferrovie direttissime, acquedotti, aumenti di stipendi, e di cui si chiede con insistenza il soddisfacimento; problema che diviene poderoso e comincia a turbare la serenità del nostro ministro del tesoro il quale si preoccupa giustamente di tutte queste cambiali in bianco firmate sull'avvenire del Paese. No. La petizione fu deliberata fino dal 1900, quando in seguito alle sentenze definitive dei tribunali si videro pignorati i mobili e gl'immobili della Provincia e pignorati puranco i patrimoni speciali dei circondari stessi, sicchè la vita amministrativa di quella Provincia fu soppressa o resa molto difficile, ed essa si trovò costretta a contrarre con la Cassa di risparmio di Milano un mutuo di un milione e duecentomila lire per soddisfare il suo debito. Solo le vicende parlamentari impedirono che prima d'ora la petizione venisse rife-

rita. Questa coincidenza adunque vale solo a dimostrare che se nel Sud vi sono legittimi bisogni da soddisfare, non mancano anche nel Nord spinose questioni da risolvere e di cui è pur ragionevole che lo Stato si preoccupi.

Io conchiudo pertanto facendo all'onorevole ministro dell'interno calda e viva preghiera in nome anche dei colleghi tutti della provincia di Pavia: voglia egli innanzitutto apprezzare le condizioni speciali dei tre circondari di Bobbio, di Lomellina e di Voghera meritevoli in confronto delle altre Province Lombarde di qualche speciale riguardo anche allorquando al presente non si credesse adottare un provvedimento generale a soddisfazione di tutte le Province Lombarde lasciando tale questione impregiudicata.

Ma soprattutto lo prego di interessarsi perchè l'invio della petizione al ministro non significhi un placido seppellimento nel limbo burocratico di palazzo Braschi, dove le petizioni attender debbano in polverosi scaffali la risurrezione del giudizio finale.

Se si vuol fare davvero qualche cosa, lo si faccia subito, perchè val più un piccolo aiuto dato oggi per soddisfare quelle popolazioni che non la speranza di un largo e generoso aiuto rimandato alle calende greche ed in un avvenire che niuno sa quando potrà giungere.

È di moda oggidì strappare al Governo concessioni e benefizi imponendosi quasi con tumultuosi comizi, con costituzione di leghe, con minaccia di scioperi, con agitazioni di piazza e con ogni sorta di morali violenze.

Ebbene, le popolazioni dei tre circondari quantunque per tanti motivi dolenti e accasciate, forti nel loro patriottismo, calme e serene hanno deliberata la loro petizione manifestando la fiducia nel Governo e nel Parlamento onde si eviti che a loro danno si compia una enorme ingiustizia. Vi prego, fate che loro non si chiuda la porta in faccia; ciò equivarrebbe a gittarle nelle braccia dei partiti sovversivi ed anticostituzionali, i quali assai bene conoscono l'arte di approfittare a proprio vantaggio di tutti i pubblici dolori e d'ogni calamità.

Vecchia è l'origine dei guai lamentati nella petizione, ma recente il danno. Una non grave somma stanziata per legge all'uopo nel bilancio per sufficiente periodo di anni può essere l'espedito che non tur-

bando l'equilibrio della finanza porga ai tre Circondari l'invocato conforto.

Ragioni di equità, di giustizia, di solidarietà nazionale, di parità di trattamento e lo stesso impegno morale ripetutamente preso dal Parlamento, concordano in un concetto di alta saviezza politica per non negare ai Comuni della provincia di Pavia quanto in altre occasioni venne concesso per somme di ben maggiore rilevanza. In tal modo serberanno dessi la loro fiducia nella giustizia, nel patriottismo e nella lealtà della Rappresentanza nazionale. (*Benissimo! Bravo!*).

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Come la Camera ha appreso dalla relazione della Giunta per le petizioni e dal discorso pronunciato testè dall'onorevole Meardi, si tratta di una questione molto antica, tanto che i due ordini del giorno con i quali pareva che la questione stessa fosse stata condotta a termine, risalgono a sedici anni fa. La domanda formulata nelle tre petizioni mira in sostanza ad ottenere che lo Stato assuma a suo carico il debito che venne addossato alla provincia di Pavia per il congruaglio delle requisizioni austriache del 1848-49 fra le provincie Lombardo-Venete. La Giunta delle petizioni ha proposto che le tre domande, presso a poco identiche, sieno trasmesse al ministro dell'interno; ed io comprendo il sentimento che ha ispirato alla Giunta siffatta proposta, poichè essa considera il ministro dell'interno come il tutore naturale degli interessi delle Province e dei Comuni sui quali si estende la sua vigilanza. Ma la Camera a sua volta ammetterà che se io, come ministro dell'interno, posso agire entro i limiti della mia competenza affinchè i legittimi diritti delle Province e dei Comuni abbiano soddisfazione, non posso tuttavia assumere impegni che il solo ministro del tesoro ha competenza di assumere.

Voci. Eccolo, eccolo! (*Entra nell'Aula il ministro del tesoro — (Si ride).*)

Giolitti, ministro dell'interno. Accettando quindi, secondo la proposta della Giunta, che questa petizione venga inviata al Ministero dell'interno, dichiaro però di non assumere altro impegno che quello di rimetterla al competente ministro del tesoro. L'onorevole Meardi comprenderà che, trattandosi di una questione la quale si trascina da 40 anni, questa sola circostanza di fatto dimostra che essa è molto grave, poi-

chè altrimenti sarebbe stata risolta da qualcuno dei nostri predecessori. Non è quindi possibile che io possa assumere altri impegni, prima che la questione stessa sia stata accuratamente esaminata in ogni suo particolare e sia inoltre stabilito a chi spetti la competenza per provvedere in merito alla medesima.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito le conclusioni della Giunta sopra le petizioni nn. 5788, 5791 e 5901

(Sono approvate).

Svolgimento di interpellanze.

Presidente. Passeremo ora nell'ordine del giorno il quale reca lo svolgimento di interpellanze.

La prima è quella dell'onorevole Valle Gregorio al ministro dell'istruzione pubblica.

Valle Gregorio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Valle Gregorio. Per deferenza all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, che è indisposto, chiedo che la mia interpellanza venga rimandata a lunedì prossimo.

Presidente. Sta bene. Viene ora quella dell'onorevole Stelluti-Scala ai ministri dell'interno e del tesoro. Anche questa interpellanza, d'accordo tra i ministri e l'interpellante, viene rimandata a lunedì prossimo.

Segue quella dell'onorevole Majorana al presidente del Consiglio e al ministro dei lavori pubblici.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Siamo d'accordo con l'onorevole interpellante di differirla.

Presidente. Allora rimane anch'essa nell'ordine del giorno per la seduta di lunedì prossimo.

È la volta dell'interpellanza dell'onorevole Lollini al ministro dell'interno in questi termini:

« Rilevando che nello scorso gennaio a Genova l'ex-deputato Cavallini, contrariamente alle consuetudini, fu tradotto dalla Corte d'appello al carcere senza manette e con la scorta di un solo agente in borghese, e che più recentemente a Roma i carabinieri Boccanera e Sconocchia, tradotti davanti la Corte d'assise per omicidio, venivano accompagnati dalla camera di sicurezza nella gabbia degli imputati e viceversa, senza manette, pure contraria-

mente alle consuetudini, il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per sapere se il trattamento fatto ai detti imputati non abbia a considerarsi come l'anticipata attuazione di disposizioni meno odiose di quelle ora in vigore, che il Governo abbia in animo di adottare in riguardo agli imputati. »

Non essendo presente l'onorevole Lollini questa interpellanza s'intende ritirata.

Verrebbe allora l'interpellanza dell'onorevole Libertini Gesualdo al ministro della guerra; ma, non essendo ancora venuto alla Camera il ministro della guerra, questa interpellanza s'intende rimandata alla seduta di lunedì prossimo, come tutte le altre dirette al ministro della guerra.

L'onorevole Ticci interPELLA il ministro dell'interno « per sapere se intenda proporre una legge che rimuova lo impedimento fatto ai Comuni di concorrere allo impianto ed al mantenimento delle cattedre ambulanti d'agricoltura. »

L'onorevole Ticci ha facoltà di parlare.

Ticci. Sarò brevissimo, tanto è semplice la tesi della interpellanza, da non aver bisogno di molte parole per dimostrarla.

Io ho avanzato due interrogazioni e la interpellanza, sulla quale oggi trattengo la Camera, per assicurare alle cattedre ambulanti la stabilità, nei luoghi dove sono impiantate, per agevolarne la istituzione in quelli dove mancano.

La mia insistenza è determinata dalla persuasione che l'agricoltura italiana, non ostante i progressi fatti, che io non discosso, ha bisogno di essere rimodernata e di sentire l'alito vivificatore della scienza e dei progressi, liberandosi da certi pregiudizi che sono una eredità funesta del passato, così da costituire un ostacolo allo avanzamento per l'avvenire.

La mia interpellanza è anche ispirata dal convincimento profondo che le cattedre ambulanti servano a questo scopo, perchè sostituiscono il campo alla scuola e perchè portano la scuola in mezzo agli agricoltori adulti, che non la frequenterebbero certamente se non si portasse in mezzo a loro; perchè le cattedre ambulanti, per l'esperienza che ne è stata fatta nel poco tempo che funzionano, hanno dimostrato di sapere associare all'elemento tecnico l'elemento economico; perchè senza mezzi non progrediscono nè industrie nè commercio nè agricoltura; ed hanno favorito in alcuni luoghi (ed io po-

trei citare, a cagion d'onore, la cattedra ambulante nella provincia di Parma) il credito agli agricoltori, eccitando gli istituti di previdenza, formando sindacati e consorzi per agevolare l'acquisto delle materie indispensabili al progresso agrario.

Però alla diffusione delle cattedre ambulanti, a mio avviso, osta la legge comunale e provinciale. Le cattedre ambulanti, così come sono costituite, sono attualmente mantenute dallo Stato, il quale concorre con due quinti per il personale (e dal progetto di bilancio del Ministero di agricoltura e commercio apparisce che il Ministero intende di assumere anche la spesa parziale degli assistenti) ed a supplire alla deficienza del contributo dello Stato le Province, i Comuni, gli Enti locali, i Comizi agrari e gli Istituti di credito concorrono insieme a formare il bilancio delle cattedre ambulanti di agricoltura. Si verifica però questo sconcio. Mentre in alcune Province le Giunte amministrative approvano gli stanziamenti fatti dai Comuni per le cattedre ambulanti, in altre Province le Giunte amministrative non li consentono.

Quindi la medesima legge, in alcune provincie d'Italia s'interpreta e si applica in un modo, in altre Province s'interpreta e si applica in un altro.

Florena. Quando eccedono la sovrimposta non si approvano gli stanziamenti.

Ticci. Rispondo all'obiezione con l'esempio di Province nelle quali i Comuni hanno ecceduto il limite della sovrimposta e le Giunte amministrative hanno approvato gli stanziamenti fatti da Comuni per provvedere alle cattedre ambulanti come le provincie di Reggio Emilia, Ancona ed altre.

Torraca. Col parere del Consiglio di Stato, quanto eccedono la sovrimposta.

Ticci. Ma il Consiglio di Stato approvava gli stanziamenti per quanto nei bilanci dei Comuni si eccedesse il limite legale della sovrimposta.

Ora io, dovendo dare un giudizio, nei riguardi della convenienza e della utilità, e perchè si sono ispirate a necessità economiche indeclinabili, approvo senza riserva i pronunziati delle Giunte amministrative, che sanzionavano la spesa. Ma sotto l'aspetto giuridico hanno reso omaggio alla legge le Giunte che la negarono perchè la legge comunale e provinciale, enumerando le spese obbligatorie a carico delle Province e dei Comuni, ed essendo una enumerazione tas-

sativa e non dimostrativa quella scritta nella legge, non è permesso di aggiungere, alle spese, dalla legge contemplate, altre spese che la legge non prevede e non poteva prevedere, perchè lo insegnamento ambulante, sebbene istituito presso altre nazioni, non era stato ideato e praticato in Italia, prima della promulgazione della legge comunale e provinciale.

Ora che cosa vi domando? Di fronte a questo stato di cose, che pone in contraddizione il fatto con la legge, io chiedo che si armonizzi, si legalizzi la condizione di fatto, invitando il ministro dell'interno a fare alla legge comunale e provinciale l'aggiunta, che tra le spese obbligatorie sieno comprese anche quelle per le cattedre ambulanti.

E confido che l'onorevole ministro farà buon viso alla mia proposta, tanto più che, come ho detto nell'esordire, ho fatto due interrogazioni per facilitare l'impianto delle cattedre ambulanti e per far sì che questa spesa figurasse fra quelle obbligatorie. E nella risposta alla prima interrogazione da me fatta, mi fu promesso dal sotto-segretario di Stato d'allora, onorevole Romanin-Jacur, che, nella prima occasione di una modificazione all'attuale legge comunale e provinciale, non si sarebbero dimenticate le cattedre ambulanti. Ed una risposta non meno favorevole ebbi dall'attuale sotto-segretario di Stato, onorevole Ronchetti, il quale riconobbe che le cattedre ambulanti (questa è una cosa da tutti riconosciuta) erano utilissime e che il Governo era dispostissimo ad aiutarle, nel senso di rimuovere gli impedimenti creati dalla legge. Dalle parole del sotto-segretario di Stato tenzonnava soltanto il dubbio intorno al modo di poterle favorire. Egli diceva, insomma, che le Province ed i Comuni erano molto aggravati per poterli ancora aggravare con un'altra spesa obbligatoria. Ma riconoscendo l'utilità delle cattedre faceva sperare fondatamente, che sarebbero provvedute.

Ora queste promesse bisogna adempiere e debbono anzi essere adempiute, quando si pensi che purtroppo la stabilità e la diffusione delle cattedre ambulanti dipendono da una legge, la quale faccia concorrere i Comuni al loro mantenimento.

Voglio a questo proposito narrare un fatto, che è a mia conoscenza, di una Provincia, la quale ha deliberato di concorrere al mantenimento delle cattedre ambulanti.

Il bilancio della cattedra fu formato dal

sussidio del Governo, dal sussidio degli enti locali, e dal contributo della Provincia; ma siccome questi contributi messi insieme non bastavano furono invitati a concorrere i Comuni della Provincia che risposero volenterosi all'appello e s'impianò la cattedra ambulante. Or bene la Giunta amministrativa non approvò la deliberazione presa dai Comuni ed in quella Provincia si corre il rischio di vedere soppressa la cattedra.

A questa ragione per la quale io insisto nel reclamare il provvedimento legislativo, altre se ne possono aggiungere e fra queste l'indole della spesa che è tale da giustificare pienamente la insistenza. Pur troppo, mentre con le imposte facciamo delle grosse detrazioni alla ricchezza pubblica, una piccola spesa per favorire ed aiutare la produzione del Paese incontra difficoltà non giustificate perchè il provocare l'aumento della ricchezza pubblica è un dovere del Governo e un dovere del Parlamento è dovere di tutti. (*Interruzione del deputato Lovito*).

Debbo aggiungere ancora la tenuità della spesa. Io so di una cattedra ambulante la quale ha un bilancio di sole 8,250 lire. Ora, quando si detragga il sussidio del Ministero di agricoltura e degli enti locali, il resto si riduce a ben poca cosa che, ripartito fra tutti i Comuni della Provincia, viene a costituire un concorso di 20 o 30 lire per ciascun Comune; ed ho qui un collega che mi dice che vi sono dei Comuni che concorrono anche con cinque lire.

Non dico che le condizioni dei Comuni italiani siano floride, ma esse non sono tali da non tollerare un così tenue carico; nego poi quello che continuamente si afferma che si debba attribuire esclusivamente alle dissipazioni e malversazioni degli amministratori lo stato non prospero nel quale versano.

All'incontro lo stato finanziario dei Comuni è stato aggravato con quelle leggi che si sono succedute e si succedono con troppa frequenza e che hanno aumentato i contributi da un lato e hanno sottratto le risorse dall'altro. È dunque principalmente il sistema tributario quello cui si deve attribuire la condizione non prospera dei nostri Comuni.

E finisco con una osservazione d'indole generale.

Io credo che la politica migliore sia quella che provvede al benessere del maggior numero, ma a questo non si riesce

se non aumentando la produzione specialmente quella agraria, la quale si riflette nelle industrie, nei commerci che attingono dalla agricoltura la prosperità. E la prosperità agricola giova anche alle stesse classi lavoratrici perchè l'abbondanza della produzione ribassando il prezzo dei prodotti aumenta i salari reali degli operai. Quindi a nome di questa agricoltura, per la quale si spendono tante parole senza che corrispondano i fatti, io domando che il Governo faccia buona accoglienza alla modesta proposta che ho avuto l'onore di presentare. (*Bene! Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Ticci sull'importanza delle cattedre di agricoltura e specialmente delle cattedre ambulanti, che insegnano praticamente sul luogo all'agricoltore come egli possa rendere più fertili le terre che coltiva. Tutto ciò che gioverà a migliorare l'istruzione pratica degli agricoltori troverà in me un patrocinatore convinto, poichè ritengo anch'io, come disse l'onorevole Ticci nella fine del suo discorso, che il problema principale in Italia, specialmente per le classi meno agiate, sia quello di aumentare la produzione; perchè un paese povero non potrà che avere delle plebi povere.

Resta a considerare un lato importante della questione, quello cioè che si riferisce ai mezzi più acconci per provvedere al funzionamento di queste cattedre ambulanti. L'onorevole Ticci vorrebbe si proponesse una legge per rimuovere l'impedimento fatto ai Comuni di concorrere all'impianto ed al mantenimento delle cattedre stesse. Le nostre leggi prescrivono che i Comuni, come le Provincie, quando eccedano il limite legale della sovrimposta non possano fare spese facoltative, salvo l'eccezione prevista dall'articolo 287 della legge comunale e provinciale, per quanto concerne quelle istituzioni e quegli impegni che fossero stati presi prima della legge del 23 luglio 1894. Quanto ai Comuni poi si incontra un altro ostacolo nell'articolo 288, il quale dice che le spese facoltative dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica entro il territorio delle rispettive circoscrizioni amministrative.

Ora è avvenuto che qualche Giunta am-

ministrativa, forse interpretando troppo restrittivamente queste disposizioni di legge, ha impedito ai Comuni di concorrere nella spesa per le cattedre di agricoltura che avevano per iscopo di servire a tutta la Provincia e non al solo territorio Comunale. Questa però, ripeto, parmi un'interpretazione soverchiamente restrittiva.

Noi dobbiamo adunque ritenere che, quando non si ecceda il limite legale della sovrimposta, tanto la Provincia quanto il Comune abbiano piena facoltà di istituire delle cattedre ambulanti. L'ostacolo sorge per quelle Provincie e per quei Comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta. Qui si presenta un primo problema da risolvere: la spesa per la cattedra ambulante di agricoltura è di competenza della Provincia o del Comune? La modificazione alla legislazione nostra va attuata quindi per ciò che riguarda la Provincia o il Comune o ambedue gli enti?

In realtà io credo che, siccome codeste cattedre ambulanti hanno per iscopo lo sviluppo dell'agricoltura, logicamente la relativa spesa dovrebbe far carico al bilancio della Provincia, la quale attinge le proprie risorse dalla sovrimposta provinciale sui terreni.

Ritengo inoltre che, se le cattedre ambulanti di agricoltura fossero poste alla dipendenza dell'Amministrazione provinciale, potrebbero adempiere più regolarmente al proprio ufficio in tutto il territorio della provincia.

Quindi io credo che, se si dovesse disciplinare con legge questa materia, sarebbe meglio affidare addirittura le cattedre in parola all'Amministrazione provinciale anzichè all'Amministrazione comunale.

L'onorevole Ticci ha parlato principalmente del concorso dei Comuni in questa spesa.

Ora io voglio far notare una circostanza, e cioè che in generale il numero dei Comuni che trovansi nell'ambito di ciascuna Provincia è estesissimo: la provincia di Como, per esempio, ha più di 500 Comuni. Ora, trattandosi di una spesa che, come l'onorevole Ticci ha ricordato, non eccede le lire 8,000, imporla in parte alle Provincie e poi ripartirla fra un numero grandissimo di Comuni, porterebbe un onere per la corrispondenza e la contabilità non proporzionato alla entità della spesa principale stessa.

E quando si volesse rendere obbligatorio questo concorso dei Comuni, si andrebbe incontro a gravi difficoltà nello stabilire la proporzione del contributo di ciascun Comune della Provincia. Dovrebbero forse concorrere in ragione della popolazione? Questo criterio non sarebbe giusto perchè i Comuni urbani vi hanno poco interesse. Dovrebbero concorrere in ragione della estensione? Ma vi sono dei territori estesissimi e poco produttivi e non sarebbe giusto farli concorrere in uguale proporzione. Ritenga l'onorevole Ticci che il ripartire questa piccola spesa fra un numero così grande di enti, condurrebbe a difficoltà pratiche che ostacolerebbero il raggiungimento dello scopo principale.

L'onorevole Ticci ha soggiunto che si potrebbe comprendere questa spesa fra le spese obbligatorie per la provincia. Io però credo che questo sarebbe un provvedimento eccessivo, poichè vi sono Provincie in cui alla istruzione agricola provvedono enti speciali. Perchè toglier loro questo beneficio ed aggravare obbligatoriamente la Provincia di una spesa alla quale possono provvedere appositi Istituti?

A me sembra che la soluzione migliore sarebbe questa: di permettere che possano provvedere alla spesa per le cattedre ambulanti di agricoltura anche le Provincie che eccedano il limite legale della sovrimposta. Siccome in sostanza si tratta di una spesa che va direttamente a beneficio dell'agricoltura e la Provincia trae appunto le sue risorse principali dall'imposta fondiaria, si raggiungerebbe in tal modo il fine di fare che la spesa vada a carico dell'ente che ne approfitta.

Io proporrei quindi che, dovendosi introdurre qualche modificazione nella legge comunale e provinciale, si stabilisse che possano provvedere alle cattedre ambulanti di agricoltura anche le Provincie che eccedano il limite legale della sovrimposta. Questo mi parrebbe il mezzo più semplice per risolvere la questione che sta a cuore dell'onorevole Ticci e che, l'assicuro, sta ugualmente a cuore del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ticci per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Ticci. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte e dell'affidamento che mi dà, che in una riforma (che io vorrei sollecita appunto perchè *periculum est in*

mora, alcune cattedre ambulanti di agricoltura avendo una vita assolutamente precaria) in una riforma della legge comunale e provinciale si terrà conto di questa necessità di aiutare il progresso dell'agricoltura del paese. Mi piace però, se me lo permette l'onorevole ministro, di accennare che nella provincia di Como, alla quale egli si è riferito per provare le difficoltà che si incontrerebbero distribuendo fra tanti Comuni la spesa, che le difficoltà in quella Provincia sono state vinte perchè i Comuni concorrono tutti alle cattedre ambulanti sebbene abbiano ecceduto il limite della sovrainposta; e quindi impedimenti contabili non sono tali dal trattenere i Comuni dal contributo, dall'autorizzarli con legge al concorrere. Noi abbiamo in Italia molte Provincie nelle quali Comuni che hanno ecceduto il limite legale della sovrainposta provvedono al mantenimento delle cattedre di agricoltura. Ora io pongo il quesito in questi termini: non voglio, appunto perchè è una spesa utilissima, non voglio una legge la quale vieti ai Comuni il contributo nel presente sull'avvenire domando soltanto una legge che permetta ai Comuni di poter concorrere nei luoghi dove l'applicazione della legge impedisce che contribuiscano. Questo domando, e io mi contenterei anche se la spesa si potesse iscrivere nel bilancio della Provincia, poichè rappresentando questa collettivamente i Comuni, ne rappresenta di necessità anche gli interessi agricoli. Quindi o Provincie o Comuni per me è indifferente: purchè si provveda con la massima sollecitudine. Con questa riserva mi dichiaro soddisfatto della risposta che ho ricevuta.

Presidente. Seguirebbe l'interpellanza dell'onorevole Roselli al ministro della guerra: essa è però differita ad altro giorno non essendo presente l'onorevole ministro.

Segue l'interpellanza degli onorevoli Bianchi Leonardo, Santini e Sommi Picenardi al ministro dell'interno « sui risultati della esperienza fatta con l'applicazione degli articoli 12 e 16 della legge sanitaria 1888 e sulla necessità di migliorare le non liete condizioni dei medici condotti nelle loro relazioni con le Amministrazioni comunali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Leonardo.

Bianchi Leonardo Da quando la legislazione, ispirata alle più sicure conquiste dell'igiene, ed al sentimento più evoluto di solidarietà umana ha rivolto, specie in que-

sti ultimi tempi, la sua azione alla tutela dei diritti e della salute del lavoratore; da quando è cresciuto il valore della vita con le aumentate mercedi al prodotto del lavoro e con la sollevata dignità del lavoratore, una sola classe di lavoratori è finora rimasta esclusa dalla tutela e dalla garanzia della legge, ed è quella dei medici condotti. Questi lavoratori, che attingono alle fonti della scienza e della carità la energia della loro azione, sono non pertanto i paria dei professionisti, sebbene siano i veri cavalieri della salute.

I medici condotti sono come i rivoli che dall'oceano del sapere biologico fecondano l'arido terreno della pubblica coscienza nell'interesse della salute pubblica. Tutti sanno quale vita essi vivano in tutte le ore del giorno e della notte, in tutti i giorni del mese, in tutti i mesi dell'anno essi sono sempre pronti ad accorrere dove più geme il dolore, dove c'è una vita che si spegne, dove è un pericolo che minaccia la salute individuale o collettiva; essi sono i soli confortatori che penetrano nel tugurio del povero; essi respirano quasi sempre l'aria rattristante della più squallida miseria, e alla miseria afflitta essi soccorrono, non solo col conforto che viene dal consiglio del medico, ma anche con quello che viene dal consiglio dell'uomo di cuore, e qualche volta con soccorsi pecuniarii.

I medici condotti intanto, sono i meno tutelati dalla legge nell'esercizio della loro professione e nei loro interessi professionali contro le angherie e le prepotenze delle amministrazioni comunali.

Prima della legge del 1888 i medici condotti esercitavano in base ai così detti contratti o capitolati, i quali erano stipulati per un tempo ordinariamente breve; e poichè non potevano contrattare una locazione di opera a vita, alla loro scadenza, dopo due, quattro, cinque anni, un bel giorno, sia che si intiepidissero le simpatie della maggioranza o dei maggiorenti comunali, sia per rappresaglie, se il medico si fosse attribuita la libertà di esprimere un giudizio non in tutto conforme alle pretese di quelli, e di pensare, anche in questioni politiche e amministrative, col suo cervello, oppure se un giovane medico avesse affacciato pretese, valendosi delle sue parentele, o se una nuova orientazione amministrativa si determinava nel Comune, il povero medico condotto veniva abbandonato al suo destino nel

bel mezzo della carriera, proprio quando aveva maggiore bisogno di essere sorretto, quando già si era creata una famiglia, o si era formata un'abitudine di vita, quando meno elastica è l'agilità del pensiero, meno facili sono i nuovi adattamenti.

Non dico poi quali e quante erano e, benchè meno, sono anche ora, le difficoltà per conseguire i pagamenti: una vera *via crucis* dal sindaco all'assessore, e da questo al cassiere, che spesso è un congiunto dell'uno o dell'altro. Il sistema dava bensì diritto al medico di adire i tribunali contro il Comune moroso; ma tutti sanno quanto sia affannosa la via dei tribunali, e quanto costi di danaro e di delusioni.

Col sistema dei capitolati il medico condotto rimaneva in assoluta balla del capriccio e della prepotenza delle amministrazioni comunali. La scadenza del contratto equivaleva ad una minaccia, e la minaccia ad una schiavitù del corpo e dell'anima.

Così andavano le cose sino all'approvazione della legge sanitaria del dicembre 1888. Il legislatore aveva avuto l'evidente intendimento di migliorare le sorti dei medici condotti e di assicurarne la stabilità dopo un periodo di prova. In forza dello articolo 16 di essa, era ben chiaro che garanzie fossero date ad essi, e fosse assicurata a loro stabilità.

Il vero è che la legge, per intrinseci difetti, ha dato adito ad una quantità di malizie e di frodi da parte delle amministrazioni comunali; ond'è che i medici condotti si trovano nelle stesse condizioni anteriori alla legge che mirava a migliorarle. Essi si dibattono quasi sempre indifesi di fronte alle prepotenze e alle difficoltà opposte dalle amministrazioni comunali stesse, che si studiano in tutti i modi d'impedire che il medico acquisti il titolo della stabilità accordatogli dalla legge.

Un primo difetto della legge consiste in ciò, che, pur ammettendo un periodo triennale di prova per il medico condotto, essa non è esplicita nella prescrizione che il triennio dia al medico ineccepibile diritto di stabilità; dimodochè finito il triennio, se così piace ai maggiorenti delle amministrazioni, se le antecedenti scambievoli simpatie sono intiepidite, se vi soffia dentro il ripicco o il capriccio di qualcuno di essi, se nell'amministrazione subentrano nuovi interessi, attesi o imprevisi, il medico dopo tre anni di servizio è licenziato senza che abbia il di-

ritto di ricorrere o protestare affermando il suo diritto alla continuazione del servizio, perchè la legge lo lascia indifeso contro la interpretazione e il diritto del Comune prevenire l'acquisto della stabilità col congedo anticipato.

Un secondo difetto della legge sta in ciò, che, i tre anni di tirocinio di prova non sono tassativamente stabiliti per legge, cioè che la prima ferma debba durare non meno di tre anni; di maniera che se il contratto è fatto, magari di accordo tra medico ed amministrazione, per uno o due anni l'amministrazione comunale ha tutto il diritto di licenziare il medico condotto alla scadenza dell'anno o dei due anni, senza che quegli possa avanzare pretesa di compiere il periodo di prova che gli darebbe il titolo della stabilità, nè ha diritto ad essere riconfermato in servizio per un tempo successivo. L'amministrazione comunale può bensì rinnovare simili contratti annuali o biennali; nessuna legge contrasta ad esso questo diritto. Gli esempi di contratti simili, che si rinnovano affinchè il medico non acquisti la stabilità, la qual cosa era nell'intenzione del legislatore, sono numerosissimi.

Altre malizie, ed altre frodi furono inventate dalle amministrazioni comunali contro lo spirito della legge per evitare che i poveri medici condotti acquistino la stabilità della condotta. È avvenuto talora, piuttosto frequentemente, quando l'amministrazione comunale non aveva vero interesse di licenziare il proprio medico, il quale rispondeva per attitudine e capacità alle esigenze municipali; e quando il medico d'altra parte per sue ragioni particolari, per estranei interessi, che lo attraevano in quel Comune, trovava qualche convenienza a rimanervi, che quegli fosse stato congedato prima della scadenza del triennio, e però avesse continuato a prestare servizio gratuitamente per un certo tempo. In tal maniera egli veniva a rinunciare al suo diritto di stabilità con la prima prova, differendo alla fine del secondo triennio, a promessa del Sindaco, la nomina definitiva. Il periodo di licenza convenuta doveva interrompere il periodo di prova voluto dalla legge, e togliere al medico il diritto di stabilità che aveva già quasi acquistato col primo periodo. Senonchè durante il secondo triennio, convenuto con un secondo contratto, è cambiata, come spesso accade, l'amministrazione comunale: ed allora i ripicchi, il maltalento di qualcuno dei nuovi amministratori, nuovi

interessi subentrati, un giovane medico nipote o congiunto del Sindaco o di qualche altro capo della nuova amministrazione, pongono all'insauto medico, il quale d'accordo aveva interrotto il servizio remunerato, ed aveva rinunciato al diritto della stabilità che avrebbe conseguita alla scadenza del primo triennio l'amaro frutto della delusione e del tardivo pentimento; il licenziamento gli viene inflitto alla fine del secondo triennio in forma legale ed insindacabile. Il moltiplicarsi dei casi di questa categoria ammonisce sulla gravità del difetto della legge, e sulla necessità imprescindibile di migliorarla perchè più sicuramente consegua i suoi fini.

Da quando il Consiglio di Stato, in parecchie occasioni, ha deciso che valesse il primo periodo di prova fatto dal medico, in rapporto al secondo periodo, anche quando fosse interceduto un periodo di licenza più o meno dolosa, si è fatto un illecito abuso dei motivi giustificati che sono previsti nel terzo comma dell'articolo 16. *Motivi giustificati* significano semplicemente motivi che abbiano rispondenza ad una realtà di fatto; ma la giustizia intrinseca di tali motivi non ha nessun limite nella legge. Non c'è che l'atto deliberativo del prefetto. Qualunque motivo può essere addotto dal Municipio, per interrompere il servizio del medico condotto e determinarne il licenziamento.

Il medico non ha altro conforto, che quello di ricorrere al Consiglio provinciale sanitario e al prefetto; ma il Consiglio provinciale sanitario non può dare che un parere: esso non è un corpo deliberativo; ed il prefetto, ordinariamente (è vano lusingarsi), non è nelle condizioni più favorevoli per dare un giudizio sereno sulle attitudini del medico condotto, sulle sue presunte colpe o deficienze, e sui fatti addotti dal Municipio contro di lui. Il prefetto troppo spesso risente della labe politica, e degli attriti amministrativi dei Comuni, ed ordinariamente i poveri medici condotti non hanno modo di tutelare altrimenti nè i loro interessi, nè la loro dignità.

Possono bensì ricorrere al ministro dell'interno (ciò che è detto pure nel terzo comma dell'articolo 16 della legge); ma al ministro dell'interno pare che alcune decisioni del Consiglio di Stato abbiano negato carattere giurisdizionale; di modo che, data l'indecisione o la contraddizione del senso della legge di fronte anche alle decisioni del Consiglio di Stato, il valore giurisdizionale

delle decisioni del ministro dell'interno perde molto valore.

E si noti che i motivi giustificati non concernono sempre il servizio medico e le di lui possibili colpe, ma qualunque motivo che dia pretesto all'amministrazione di sciogliere il contratto e licenziare il medico. Un preteso riordinamento del servizio sanitario, o una supposta necessità di modificare l'organico sono delle legittime ragioni mendicate per nascondere il proposito di vere iniquità perpetrate a danno dei medici condotti.

Un'altra frode alla legge da tutti i lati vulnerabile (e su questo specialmente richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno), sta nel fatto che essa sancisce la stabilità del medico nei sensi che ho detto, ma non la misura dello stipendio. E qui, faccio una breve parentesi: perchè i medici condotti sono assai malamente pagati in un grande numero di Comuni. Parecchi di questi hanno la così detta condotta piena, ed io credo che la legge debba intervenire ad eliminare questo che è o errore o ingiustizia.

La condotta piena dà diritto anche agli agiati di servirsi dell'opera del medico condotto, mentre regolarmente il medico condotto dovrebbe prestarla ai soli poveri del Comune. Ciascun Comune dovrebbe formare la tabella dei poveri, rinnovarla ogni anno o due anni, a seconda dei casi; e, a seconda della popolazione povera e delle risorse municipali dovrebbe nominare uno o più medici condotti, tenendo pur conto della estensione del territorio, dove soprattutto la popolazione povera è sparsa nelle campagne.

Non mi pare conveniente che il ricco gravi sul bilancio del Comune per l'opera medica richiesta dalla sua famiglia e dalle pretese che sono quasi sempre proporzionate all'agiatazza; per tal guisa le condotte qualche volta raggiungono lo stipendio di tremila lire e più; ma ciò non è utile nè al medico, nè alla popolazione povera. Se al medico resta tempo, eserciti pure liberamente la professione per coloro i quali sono in grado di pagarlo, e lo domandano, ma dovere suo precipuo è l'assistenza ai poveri.

A parte questo fatto, il quale dovrebbe essere preso in seria considerazione, in vista di un possibile rinnovamento legislativo al riguardo, mi permetto di far notare alla Camera e all'onorevole ministro la infelice situazione in cui si trova un gran numero di medici condotti, i quali sono corrisposti

con uno stipendio inferiore alle 1000 lire all'anno

Ho fatto fare una piccola inchiesta in molte Provincie, non in tutte, e sono in grado di presentare alla Camera una statistica bensì incompleta ma eloquente. Sopra 33 Provincie 1040 medici condotti hanno stipendio inferiore a 1000 lire; solo 699 medici hanno da 1500 a 2000 lire. Sono dunque moltissimi i medici i quali ricevono stipendio inferiore alle 1000 lire. Questo è semplicemente umiliante quando si pensi che un medico condotto ha dovuto dedicare agli studii la sua giovinezza e parte della maturità, ed ha sciupato un patrimonio, Dio sa come messo su, molte volte con stenti e sacrifici dalla famiglia; deve esser sempre a disposizione dei sofferenti, talora anche indiscreti e capricciosi, in tutte le ore del giorno e della notte, e non gode un solo giorno festivo e di riposo; mentre d'altra parte i pericoli di ogni maniera diminuiscono la media della sua vita.

Ora, io dicevo, stabilire un minimo di stipendio non pare che sia un dovere ed una necessità?

Per quello che riguarda la legge e le frodi, ricordo una frase molto felice di un illustre professore della Università di Napoli, il Mortara, che, in un discorso splendido da lui pronunciato dinanzi al primo Congresso degli ordini sanitari, tenuto a Napoli nel 1899, diceva che qualche volta, le amministrazioni comunali si adoperano contro i medici condotti come un esercito nemico quando assedia una città, rompendo le comunicazioni e togliendo i mezzi di sussistenza. Avviene questo: siccome non è determinato dalla legge la misura dello stipendio, ma semplicemente la stabilità dell'ufficio, la quale subisce pur tante vicende, come abbiamo veduto, le amministrazioni comunali hanno adottato il sistema della resa per fame. Quelli che percepivano uno stipendio di due mila lire poniamo, a riprese o in una sola volta se lo vedevano arbitrariamente ridotto con delibere fraudolentemente giustificativi, come per esempio il rimaneggiamento del bilancio, ovvero l'associazione al primo di un altro condottato, beniamino dell'amministrazione.

Gli stipendi diminuirono di un quarto, di un terzo, di una metà, e così fu reso impossibile al medico di mantenere la sua posizione, anche quando avesse guadagnato con l'esercizio professionale in due o più trienni,

la stabilità, e quando avesse profusi tesori di sapere e di zelo, o compiuti miracoli di abnegazione. Ricordo una recente lite, nella quale si è ostinatamente gettato un Comune dell'Abruzzo, il cui medico non godeva di un lautissimo stipendio, il quale verso gli ultimi anni di esercizio professionale, quando egli aveva già diritto alla pensione, se lo vide ridotto ad un minimo irrisorio. Il Municipio ha speso una grossa somma per sostenere la lite fino innanzi alla Corte di cassazione. L'alto consesso giudiziario ha dato al medico piena ragione riconoscendo la iniquità del deliberato del municipio, il quale intanto ha dovuto per un capriccio sostenere forti spese col denaro dei contribuenti. Questi fatti non sono molto rari, ed è per ciò che urge provvedere a togliere la possibilità di simili frodi alle quali la legge attuale così facilmente si presta.

Mi permetta ora, onorevole ministro, che io la preghi di volgere la sua attenzione sull'articolo 12 della legge sanitaria, per quanto riflette la nomina dell'ufficiale sanitario.

Tale nomina è fatta essa pure in base al titolo richiesto dall'amministrazione comunale. È l'amministrazione comunale che propone il nome del medico (che non sempre possiede il titolo!) ed il prefetto nomina, udito il parere del Consiglio provinciale sanitario, l'ufficiale sanitario.

Io giudico pericoloso, e ricordo che analoghi dubbi furono già espressi quando si discusse la legge sanitaria, che la proposta venga fatta dalla autorità comunale, perchè è precisamente l'ufficiale sanitario che deve esercitare l'ufficio di tutela, di garanzia della salute pubblica, e tale azione non può essere spiegata che sopra gli esercenti di una industria, o spacci di generi alimentari, o sul municipio che adempie agli obblighi che gli vengono dalla legge sanitaria.

Ora gli esercenti siano salumieri, vinai o industriali, sono quasi sempre amministratori o consiglieri comunali nei piccoli e medi Comuni. Come volete che l'ufficiale sanitario eserciti rigidamente il proprio mandato, ed assicuri la tutela della salute pubblica ai sensi della legge, quando la sua riconferma dipende da costoro allo scadere del triennio? È un anacronismo incredibile! Le nomine degli ufficiali sanitari debbono essere fatte per concorso tra coloro che possiedono i titoli voluti dalla legge; i concorsi debbono essere giudicati da tecnici; e no-

minato il più meritevole, egli deve poter esercitare liberamente la sua funzione.

Ed a questo proposito io prego l'onorevole ministro dell'interno di volere rievocare una proposta di legge, la quale credo sia stata dal ministro dell'interno comunicata al ministro di grazia e giustizia per stabilire alcune norme relativamente alle perizie. Gli ufficiali sanitari potrebbero essere anche periti chimici e periti settori, qualora si uniformassero a certe prescrizioni, e conseguissero i titoli che si richiedono per mettersi in grado di rendere più utili servizi alla giustizia di quelli che rendono ora i comuni medici, i quali talora sono incapaci, quasi sempre però illecitamente umiliati e mal pagati dalle autorità giudiziarie.

Io potrei ricordare una quantità di fatti che ho potuto raccogliere, come quello avvenuto non è guari in un Comune dell'Abruzzo, dove mi sono recato per ragioni professionali, e dove ho conosciuto due valorosi medici i quali a richiesta del magistrato furono obbligati far desumere 3 cadaveri, eseguire 3 autopsie, per le quali il pretore ha ordinato il pagamento di sei lire le quali furono sdegnosamente respinte.

Ora questo sistema di perizie che sono pagate due lire solamente non possono essere utili ai fini della giustizia; forse essi talora non sono nemmeno capaci di fare tali perizie perchè non hanno l'educazione speciale per utilizzare i più preziosi risultati di simili ricerche alla giustizia, precisamente quando quei documenti sono più vallevoli. Questo sistema di perizie è una vera umiliazione per i medici e per la giustizia. Ora io volevo pregare appunto l'onorevole ministro dell'interno di rievocare quella proposta di legge che mi pare sia molto adatta ad eliminare questi gravi inconvenienti e per quanto riguarda la tutela e la dignità dei medici condotti in generale, e per quanto riflette la finalità della giustizia. L'ufficiale sanitario è nel Comune quello che il medico provinciale nella Provincia. Esso ha funzione di controllo sanitario, e potrebbe rendere opera efficace alla giustizia.

Onorevole ministro, quel che domandano i medici condotti io, dopo le poche considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere intorno all'articolo 12 e all'articolo 16, esprimo in queste poche parole: che il medico condotto sia nominato per concorso; che il concorso sia giudicato da tecnici; che la stabilità sia immediata alla nomina per

concorso; che la condotta sia sempre per i poveri, che si fissi un minimo di stipendio non inferiore a mille e duecento lire all'anno, e che si stabiliscano le norme e la progressività dello stipendio in proporzione della popolazione e del numero delle famiglie povere, quando non sieno possibili due o più condottati; che il licenziamento debba essere motivato dal Consiglio comunale e decretato dal prefetto udito il Consiglio provinciale sanitario; che l'ufficiale sanitario sia convenientemente compensato, e nominato dall'autorità politica a base di concorso.

Non ho fatto l'interpellanza solamente nell'interesse dei medici condotti, onorevole ministro ed onorevoli colleghi. Quando noi pensiamo che oggigiorno è molto impallidita la speranza della felicità nel mondo di là da venire, ed invece lo spirito moderno è orientato nella lotta contro il dolore e per il piacere su questo mondo e non nell'altro, poichè non c'è gioia senza salute, chi non vede l'importanza del medico nell'ingragnaggio della società moderna?

La forza della vita che affermando sè stessa, supera resistenze ed ostacoli, di fronte al negativismo del debole che ritorce il cammino, dice quale sia la posizione gerarchica del medico; la salute è una nuova religione che prepara col lavoro le sue incontrastate vittorie.

Il medico, col lento, forse oscuro ma efficace suo lavoro, confortato solo dal sentimento del dovere che nasce dalla coscienza scientifica, in mezzo a difficoltà, ad attriti, a dolori di ogni sorta, minacciato dalle insidie dei mal composti congegni delle amministrazioni comunali concorre indefessamente al progresso civile delle genti. È l'operaio che si affatica senza ostentazione, spesso con scarso compenso, intorno al motore principale della grande macchina della vita della Nazione.

È questa la vera ragione per cui le ho rivolto la interpellanza, e confido che Ella, che nel Governo è il cavaliere della politica del lavoro e dei lavoratori, ne valuterà le ragioni, ne accoglierà le conclusioni e vorrà in breve presentare una legge in sostituzione agli articoli 12 e 16 dell'attuale legge sanitaria.

Non devo tacere all'onorevole ministro, che qualora il Governo non si affretti a presentare un progetto di legge, che risponda ai postulati di una pronta ed onesta ripa-

razione, io mi vedrei obbligato di presentarlo d'iniziativa parlamentare, e sono certo che in ciò incontrerò il consentimento di molti colleghi della Camera. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Leonardo Bianchi ha esposto con tanta convinzione e con tanto splendore di parola l'altezza della missione che nel nostro Paese hanno i medici, e soprattutto i medici condotti che trovansi in rapporto diretto colla popolazione più bisognosa e più sofferente, che io in questo argomento mi limito a dirgli che sono pienamente d'accordo con lui. E passo ad esaminare le proposte, dal lato pratico, che egli ha fatte nel suo discorso, seguendo lo stesso ordine che egli ha dato allo svolgimento dei suoi concetti.

Comincerò col dichiarare che io riconosco la opportunità di rendere più efficaci le disposizioni della legge nostra intese a garantire la stabilità dei medici condotti nel loro ufficio.

La legge sanitaria, la quale ha segnato un grande progresso sulla legislazione precedente, perchè per la prima volta ha stabilito certe garanzie legali ai medici condotti, non poteva però prevedere i vari mezzi che sarebbero stati adottati dalle Amministrazioni comunali per isfuggire alle disposizioni della legge medesima.

L'articolo 16 della legge sanitaria ricordato dall'onorevole Bianchi Leonardo dice così: « La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai Comuni fatta dai Consigli comunali dopo 3 anni di prova, acquista carattere di stabilità. » Ora se la prova fosse fatta lealmente, se cioè le Amministrazioni comunali, allo scadere del triennio, si limitassero ad esaminare se il medico ha regolarmente adempiuto al proprio ufficio e meriti quindi di essere confermato, questa disposizione sarebbe più che sufficiente a garantirne la posizione.

Un periodo di prova è necessario perchè, per essere considerato idoneo all'ufficio in un determinato Comune, non basta che il medico abbia i meriti scientifici sufficienti, ma è pur necessario che per il carattere, per il contegno e per l'indole sua egli corrisponda ai desiderî ed ai sentimenti delle popolazioni in mezzo alle quali esercita il suo ufficio.

Il medico, per esempio, che in un Comune si dimostra partigiano e voglia va-

lersi della sua influenza per intervenire nelle lotte comunali, giustamente alla fine del triennio può essere allontanato, perchè egli deve essere un'autorità indiscussa e deve godere la fiducia tanto di un partito quanto dell'altro: per lui non debbono esistere nè maggioranze nè minoranze.

Ma io debbo pur riconoscere che questo articolo è stato molte volte violato da parte di alcune Amministrazioni comunali, le quali hanno licenziato il medico prima dello scadere del triennio non per ragioni intrinseche, ma unicamente per impedire che acquistasse la stabilità ed a fine di averlo assolutamente alla dipendenza del partito imperante nel Comune. Perciò una qualche garanzia per ottenere che la prova sia fatta lealmente credo che nella legge si potrà introdurre. Ricordo che qualche cosa di simile abbiamo fatto testè per i segretari comunali.

L'onorevole Leonardo Bianchi ha notato che l'articolo 16 stabilisce che dopo trascorso il triennio di prova il Comune non possa licenziare il medico se non per gravi e giustificati motivi e con l'approvazione del prefetto e udito il Consiglio provinciale di sanità: ed ha soggiunto l'onorevole interpellante: ma questi motivi quali sono? La legge dovrebbe designarli. Ora io debbo far qui la stessa obiezione che feci quando trattandosi dei segretari comunali era stata presentata dalla Commissione parlamentare la proposta di enumerare i casi in cui il motivo di licenziamento poteva dirsi legale. Io osservai allora che non mi pareva conveniente nè possibile il determinare *a priori* per legge tutta la serie dei casi in cui può essere giustificato il licenziamento di un ufficiale pubblico. Piuttosto che modificare la legge nel senso di enumerare tassativamente le cause che giustificano il licenziamento, occorre stabilire garanzie serie affinchè vi sia un giudizio imparziale e sereno che decida se data la condizione di un dato Comune, il motivo per cui fu licenziato il medico condotto sia sufficiente per giustificare tale provvedimento.

L'onorevole Bianchi ha accennato anche ad un altro inconveniente che costituisce realmente una frode alla legge: quando ciò si verifica il Comune non potendo licenziare il medico, per rendergli impossibile di continuare nel suo ufficio, gli riduce lo stipendio. Io convengo che quando un medico è stato nominato con un determinato stipendio, il Comune, come non ha facoltà di licenziarlo

non ha nemmeno la facoltà di ridurgli lo stipendio in una misura insufficiente alla vita, perchè ciò equivale al licenziamento non giustificato. Io penso quindi, che, dovendosi introdurre qualche riforma nella legislazione, la tesi dell'onorevole Bianchi in questo punto dovrebbe essere accettata.

L'onorevole Bianchi poi considera una grave anomalia il sistema della condotta piena che è adottata in molti comuni. Condotta piena significa che il medico condotto, per lo stipendio che riceve, è obbligato a curare tutti i malati del Comune qualunque sia la loro condizione sociale.

Ora qui bisogna distinguere: se si tratta di Comuni in cui ci sieno poveri e ricchi, in questo caso certamente l'onorevole Bianchi ha ragione, perchè non è giusto che il bilancio comunale debba sopportare la spesa per la cura gratuita di persone agiate.

Ma vi sono certi Comuni, nelle Alpi specialmente, nei quali non esiste una proprietà che ecceda i due ettari di superficie, dove non vi è persona che viva senza lavorare. In questi vige il sistema della condotta piena, e lo stipendio del medico è stabilito in una misura più alta dell'ordinario, non essendo altrimenti possibile di trovare un medico che si adattasse a prestar servizio senza una adeguata retribuzione, non avendo speranza di clientela privata.

In queste condizioni io credo che l'autorità tutoria possa ammettere la condotta piena, ma dove queste condizioni eccezionali non esistono, non è logico adottare tale sistema.

L'onorevole Bianchi ha parlato anche della misura degli stipendi dei medici-condotti, ed anch'io credo che in questo punto sia il caso di introdurre qualche miglioramento nella nostra legislazione.

L'onorevole Bianchi dovrà però riconoscere che c'è una differenza sostanziale fra il medico-condotto ed il segretario comunale. Noi per legge abbiamo stabilito, per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai mille abitanti, uno stipendio minimo di 900 lire circa per il segretario comunale. Ma il segretario comunale non esercita altre professioni e non ha altre fonti di guadagno; mentre in alcuni Comuni la sola qualità di medico-condotto può procurare al medico stesso una clientela la

quale provvede largamente ai suoi bisogni. Se, quindi, qualche Comune trovasi in condizione di avere il proprio medico con uno stipendio modesto, perchè esso può essere compensato dalla clientela privata, non sarebbe giusto imporgli un onere non giustificato dalla necessità.

Quando dovremo proporre qualche modificazione alla legge sanitaria per quanto concerne i medici-condotti e gli ufficiali sanitari, sarà allora il caso di esaminare le varie condizioni dei Comuni e vedere se e come si possano determinare gli stipendi minimi dei medici-condotti tenendo conto delle premesse considerazioni.

L'onorevole Bianchi è passato poi ad esaminare l'articolo 12 della legge sanitaria che ha tratto alla nomina dell'ufficiale sanitario. Egli crede poco corretto il sistema che l'ufficiale sanitario sia nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio comunale. È un fatto che la competenza del Consiglio comunale, a scegliere tra parecchi medici, può esser messa in dubbio molto legittimamente, ed è pure illogico che l'ufficiale sanitario, che deve controllare in molti casi l'azione dell'Amministrazione comunale ed anche sorvegliare tutti gli esercenti del paese i quali per lo più sono anche membri del Consiglio comunale, debba essere scelto precisamente da coloro che egli è chiamato a controllare. Quindi io troverei logico che il prefetto ed il Consiglio provinciale sanitario possano scegliere all'infuori della proposta del Consiglio comunale, a me parrebbe logico e mi parrebbe pure logico ciò che ha proposto l'onorevole Bianchi, che cioè la scelta dell'ufficiale sanitario, anzichè essere obbligatoriamente circoscritta fra coloro che già esercitano nel Comune, possa nei casi di maggiore importanza e con le necessarie garanzie esser fatta per concorso, chiamando a giudicare del concorso stesso uomini di sicura competenza tecnica.

L'onorevole Bianchi infine ha accennato alla questione delle perizie giudiziarie. Questa materia sfugge alla mia competenza: ma come semplice cittadino devo riconoscere anch'io che le perizie giudiziarie devono essere circondate da serie garanzie in guisa da assicurare l'opinione pubblica che veramente le persone più competenti sono chiamate a tale ufficio di periti nei casi gravissimi di processi penali. Credo che il rendere seria questa parte dell'amministrazione

della giustizia conferirà molto alla dignità della giustizia penale del nostro Paese.

Parmi di aver risposto, brevemente si ma chiaramente, all'onorevole Bianchi. Egli invoca in sostanza talune modificazioni alla legge sanitaria che segnino un nuovo progresso, al fine non tanto di garantire gli interessi della classe dei medici, quanto di garantire il loro servizio presso i Comuni, e di assicurare che tanto l'ufficiale sanitario, che deve curare l'osservanza della legge sanitaria, quanto il medico condotto, che oramai si può dire il consulente spirituale delle classi più povere, siano all'altezza del mandato che è loro affidato.

Io assicuro l'onorevole Bianchi che studiando le modificazioni alla legge sanitaria, terrò in grandissimo conto le considerazioni che egli ha svolte che io riconosco ispirate a sentimenti di vero interesse generale del nostro Paese. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Bianchi Leonardo ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Bianchi Leonardo. Posso dichiararmi sodisfatto della benevola accoglienza che il ministro ha fatto alle mie considerazioni ed alle proposte di modificazione agli articoli 12 e 16 della legge sanitaria. Io non entrerò a discutere di ciò che non consente un completo accordo, soprattutto per quanto concerne il periodo di prova che l'onorevole ministro dell'interno vorrebbe mantenere anche per un triennio; non voglio polemizzare intorno a ciò dal momento che l'onorevole ministro promette di presentare un disegno di legge inteso a modificare gli attuali ordinamenti legislativi della materia.

Mi limiterò per ora ad esprimere semplicemente il mio compiacimento per il suo consenso nella maggior parte delle proposte da me fatte.

L'accordo completo ci sarà quando sarà presentato alla Camera il progetto di legge. Mi preme sin d'ora assodare la necessità di ben tutelare la stabilità del medico e la misura degli stipendi. Perchè l'onorevole ministro dell'interno, spero, vorrà convenire con me sul fatto che in molti Comuni il medico condotto si trova nelle stesse condizioni in cui si trova il segretario comunale, in quanto non ha altre fonti ed altre risorse di lucro.

In quei piccoli Comuni il medico condotto abbia un minimo di stipendio che

possa assicurargli la vita e la dignità. Ho già detto che il minimo sarebbe di lire mille e duecento.

Si consideri che il medico condotto deve la sua posizione ad una preparazione ben più lunga e costosa che il segretario comunale, e che l'esercizio della sua professione è ben più faticoso e pericoloso e la sua dignità ben più alta perchè non sia da far paralleli. La condotta limitata ai soli poveri è stimolo al medico perchè anche dalla popolazione agiata si faccia amare, rispettare, e domandare. Ma, ripeto, qualunque altra considerazione sarebbe ora nè opportuna nè utile. Non mi resta che ringraziare l'onorevole ministro dell'accoglienza fatta alle mie proposte, e confidare che vorrà al più presto possibile presentare il disegno di legge che regoli questa materia e che accontenti finalmente le oneste, legittime aspirazioni dei medici condotti che non domandano altro al di fuori di una meno illusoria tutela della loro dignità e dei loro interessi, con che in fin dei conti si riesce a garantire l'opera professionale a vantaggio dei poveri.

Presidente. Vengono ora le interpellanze dirette al ministro degli affari esteri.

Prinetti, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti, ministro degli affari esteri. Chiedo alla Camera che, secondo quanto fu convenuto fra gli interpellanti e me, le interpellanze degli onorevoli De Marinis, Mirabelli, De Martino, Lollini, Luzzatti Luigi, De Viti De Marco, Guicciardini, Cirmeni, e Bonin siano iscritte nell'ordine del giorno della Camera prima del bilancio degli affari esteri.

Poichè ho la facoltà di parlare, pregherei la Camera di voler consentire che, subito dopo il bilancio degli affari esteri, siano iscritti all'ordine del giorno i due disegni di legge relativi ai due bilanci del fondo per l'emigrazione, dei quali è stata già presentata e distribuita la relazione.

Presidente. Onorevole ministro, di questa ultima sua proposta sarà opportuno parlarne quando stabiliremo l'ordine del giorno.

Prinetti, ministro degli affari esteri. Come vuole; ma io credo che possa deliberarsi anche ora.

Presidente. Allora, come la Camera ha udito, l'onorevole ministro degli affari esteri propone che le interpellanze a lui

dirette sieno iscritte nell'ordine del giorno immediatamente prima dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta dell'onorevole ministro s'intende approvata.

(È approvata).

In secondo luogo l'onorevole ministro propone che, subito dopo il bilancio degli affari esteri, siano iscritti nell'ordine del giorno i due disegni di legge relativi al bilancio del fondo di emigrazione, dei quali è stata presentata e distribuita la relazione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(È così stabilito).

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Marescalchi Alfonso ai ministri della guerra e giustizia « sul trasloco del tenente dei carabinieri Santucci da Bologna a Paola e ciò nei rapporti con le anomalie che si sono verificate nello svolgimento del processo Palizzolo alla Corte di Assise di Bologna. »

Non essendo presente l'onorevole Marescalchi Alfonso, questa interpellanza s'intende ritirata.

Non essendo presenti nemmeno gli onorevoli Comandini e Panzacchi, s'intendono decadute le seguenti loro interpellanze: dell'onorevole Comandini ai ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della guerra « sul contegno delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza del processo Palizzolo e specialmente sul trasloco del tenente dei carabinieri Santucci da Bologna a Paola allo indomani della deposizione da lui resa dinanzi alla Corte di Assise; » e dell'onorevole Panzacchi ai ministri di grazia e giustizia e della guerra « intorno ad alcuni fatti di recente avvenuti, che si collegano al processo Palizzolo davanti alle Assise di Bologna. »

Viene quindi l'interpellanza dell'onorevole Olivieri al ministro dell'interno « sul modo con cui viene data esecuzione alla legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 4972, e per sapere se intenda proporre modificazioni alla legge suddetta, allo scopo di renderne più sollecita ed efficace l'applicazione. »

L'onorevole Olivieri ha facoltà di svolgerla.

Olivieri. Non appena ebbi l'onore di entrare in questa Camera mi feci sollecito di presentare una modesta interrogazione circa

lo stesso argomento che è oggetto della attuale mia interpellanza. Il ministro dell'interno di allora, onorevole Saracco, mi pregò di differire la discussione della interrogazione al bilancio dell'interno. Io consentii di buon grado, ed avendo letto la relazione al bilancio dell'interno dell'onorevole De Martino, nella quale era largamente discussa la questione relativa alla applicazione della legge sulle Opere pie, attesi per vedere quali provvedimenti si sarebbero presi dal Governo. In seguito però ho creduto mio dovere di ritornare sull'argomento, richiamando intorno ad esso l'attenzione della Camera e del ministro perchè mi parve che la cosa meritasse di essere ponderatamente esaminata.

Ho premesso questo per dichiarare che non intendo di muovere rimprovero all'attuale Ministero; perchè anzi anche per quanto concerne la provincia che mi onoro di rappresentare mi consta che il Ministero attuale ha dato le necessarie istruzioni ed ha provveduto per la sollecita applicazione della legge. Ma riferendomi più specialmente alle osservazioni fatte dall'onorevole De Martino debbo dichiarare alla Camera che la vigilanza e l'ingerenza governativa sul modo con cui le Opere pie provvedono alla pubblica beneficenza, che per l'articolo 44 della legge 19 luglio 1890 è affidata al Ministero dell'interno e per esso demandata nelle rispettive Provincie ai Prefetti, non è esercitata con quella energia che si richiederebbe; e lo stesso onorevole De Martino nella sua relazione lo rileva, avvertendo che pur troppo si deve riconoscere che i prefetti, nella maggior parte delle Provincie, non rispondono in questo caso al voto ed alle esigenze della legge.

I prefetti oltre la sorveglianza e la vigilanza che loro è affidata hanno inoltre l'incarico di provvedere a che le Congregazioni municipali di carità, i Consigli comunali e provinciali a seconda delle rispettive competenze presentino al Governo le proposte di concentramento, di raggruppamento o di trasformazione delle diverse istituzioni di beneficenza o confraternite che secondo le stesse disposizioni della legge dovrebbero essere o concentrate o raggruppate o trasformate. Orbene non consta che sia stata esercitata questa facoltà dai prefetti se non in pochissimi casi; e questo non perchè nella maggior parte le Congregazione di carità e Consigli comunali e provinciali si siano resi per loro parte solleciti

a provocare l'applicazione della legge, ma perchè trattenuti spesso dall'esercitare tale iniziativa dalle condizioni locali, e più rispettosi degli interessi delle istituzioni minacciate, troppo naturalmente indotte ad impedire che alla legge venisse data piena ed intera esecuzione.

Nella legge è stabilito e provveduto che i rappresentanti ed amministratori delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento, raggruppamento o trasformazione, debbano farne denuncia alla Congregazione di carità, affinchè questa possa presentare le proposte relative, ed è comminata una pena pecuniaria, sia pure lieve, per i contravventori alla disposizione accennata.

Non consta che questa pena sia stata applicata, e certo l'erario dello Stato dalla percezione di queste multe non ha ricavato alcun vantaggio.

È pure stabilito nell'articolo 102, allo scopo che il Parlamento eserciti il doveroso controllo sugli atti del Governo, che il Governo stesso, ossia il ministro dell'interno, presenti tutti gli anni alla Camera dei deputati ed al Senato un elenco delle diverse istituzioni pubbliche di beneficenza, delle diverse congregazioni, congreghe e confraternite delle quali sia stato proposto ed eseguito il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione. Ebbene, da dodici anni da che la legge avrebbe dovuto avere la sua esecuzione, non consta che sia stato presentato alla Camera un solo elenco di congregazioni, di istituzioni concentrate, raggruppate e trasformate; e questo stesso fatto è lamentato solennemente nella relazione dell'onorevole De Martino, ed è ripetuto il lamento nella relazione al bilancio dell'interno del 1901-902 del collega onorevole Mazza.

Ora è chiaro che in mancanza di questi provvedimenti la legge non ha avuto tutta quella applicazione che pure avrebbe meritato: per guisa che dall'esame di uno specchio statistico presentato dal Ministero dell'interno alla Commissione del bilancio, si è riscontrato che di circa 7900 istituzioni pubbliche di beneficenza che avrebbero dovuto essere concentrate, per la metà soltanto sono state fatte le relative proposte, e che di quattromila circa istituzioni che dovrebbero essere trasformate, per duemila appena sono state fatte le relative proposte.

Ma un'altra provvidenza più necessaria ancora, e della quale era reclamata dalla

legge 17 luglio 1890 l'applicazione immediata, era la revisione degli statuti, la revisione dei regolamenti che reggono le attuali istituzioni pubbliche di beneficenza, le congregazioni e tutte quelle istituzioni che a norma della legge stessa dovrebbero essere trasformate o concentrate.

Alle prefetture è dalla legge affidato l'incarico di curare l'esecuzione delle prescrizioni relative all'obbligo di provvedere alla revisione degli statuti e regolamenti. Eppure è stata trascurata anche in questa parte l'applicazione della legge. Ed è invece necessario riconoscere che la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni elemosiniere, la quale è sempre obbligatoria anche nei casi in cui il concentramento è facoltativo o può non essere ordinato, ha una importanza grandissima; perchè quando si prendono in esame gli statuti delle diverse istituzioni che traggono la loro origine da tavole di fondazione di parecchi secoli addietro, noi troviamo disposizioni assolutamente contrarie al diritto pubblico moderno, assolutamente dissonanti dai criteri moderni; per cui la revisione degli statuti dovrebbe essere la parte più importante nell'applicazione della legge 17 luglio 1890, in quanto è con la revisione stessa che si apre l'adito a fare le proposte utili di concentramento, di trasformazione e di raggruppamento, ciò che forma il voto principale della legge 17 luglio 1890.

Questo per l'applicazione che ha avuto finora la legge per le istituzioni pubbliche di beneficenza. Ma nella mia interpellanza io accenno anche ad altri inconvenienti che derivano dalla legge stessa, e fra gli altri ad un inconveniente grave di procedura che dovrebbe senz'altro, a mio avviso, essere rimosso. A parte le lungaggini della procedura medesima, in quanto che la proposta deve essere presentata dalla Congregazione municipale di carità o dai Consigli comunali o dai Consigli provinciali, secondo che la istituzione da concentrarsi, raggrupparsi o trasformarsi riguardano l'interesse di un solo Comune, di più Comuni o di un terzo dei Comuni della Provincia; a parte l'osservare che (e questo era giusto) sia stato dato alle istituzioni concentrabili o trasformabili il diritto di opporre le osservazioni che esse credessero di loro interesse, e la facoltà di replicare alla congregazione od all'altro ente morale che

ha fatto la proposta; a parte pure l'osservare che la richiesta dell'avviso e del voto delle Giunte provinciali amministrative, e del Consiglio di Stato, sezione Interni, importa di necessità una perdita grande di tempo; a parte tutto questo, non si può a meno dal riconoscere che vi è una disposizione, quella dell'articolo 81, che è in contraddizione assoluta col diritto procedurale nostro ed arresta senz'altro la applicazione od esecuzione della legge.

Detto articolo 81 dice che contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, coloro che avessero fatto parte dei Consigli di amministrazione disciolti, i Consigli comunali e gli stessi cittadini hanno diritto di presentare ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato che è il nostro Tribunale supremo amministrativo, non solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ma anche relativamente al merito. Ma nell'ultima parte dell'articolo 81 si dice che il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti ovvero la revisione dei loro statuti o dei loro regolamenti, ha effetto sospensivo. Ho detto che questa disposizione è contraria al nostro diritto processuale; poichè se la Quarta Sezione del Consiglio di Stato rappresenta il Tribunale supremo, la Cassazione amministrativa, dobbiamo pur riconoscere che naturalmente il ricorso alla Quarta Sezione, come il ricorso alla Cassazione, non dovrebbe avere effetto sospensivo. Se le Congregazioni proponenti, se i Consigli comunali o provinciali che hanno preso in esame la proposta hanno dato parere favorevole, se la Giunta provinciale amministrativa ha pure emesso il suo avviso favorevole, se il Consiglio di Stato, sezione Interni, ha pronunziato a sua volta il suo autorevole responso, ed il Governo ha, in base a tutti questi voti autorevolissimi, emesso il provvedimento definitivo di concentramento, di raggruppamento e di trasformazione, sia pure lecito alle parti interessate od anche per azione popolare, presentare il ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ma il ricorso non deve avere effetto sospensivo.

Ciò è tanto più grave quando il provvedimento definitivo del Governo abbia ordinato la revisione degli statuti o regolamenti.

La contraddizione di questa disposizione al principio comune è del resto così evidente che lo stesso Parlamento l'ha riconosciuto con la legge del 2 agosto 1897 con la quale si dà facoltà al Governo di provvedere pel raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza nel comune di Napoli, ma nell'articolo 2 si stabilisce espressamente che quando contro il provvedimento definitivo del Governo che ordini il raggruppamento, venga prodotto ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, la presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo. Ciò che con una legge speciale si è riconosciuto giusto per il comune di Napoli e per il raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza di questa città, ritornando alla applicazione del diritto comune, si deve necessariamente riconoscere giusto anche per tutte le altre istituzioni di beneficenza del resto d'Italia. È dunque per questo che ho creduto mio dovere di presentare un'interpellanza per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno circa la necessità di modificare questa disposizione legislativa. Tutto questo riguarda la forma, ma per la sostanza debbo rilevare un altro grande difetto della legge del 1890.

Questa legge la quale fu presentata col l'intendimento santo di provvedere ad un migliore assetto della pubblica beneficenza; questa legge che aveva per iscopo di sottrarre il patrimonio della beneficenza pubblica alle distrazioni e malversazioni e di ricondurlo ai suoi veri destini perchè andasse a sollievo dei poveri; questa legge con la quale si voleva ordinare il concentramento e più che altro la trasformazione delle istituzioni create nei secoli scorsi e per le quali era venuto a mancare il fine o perchè al fine medesimo sia in altro modo pienamente e stabilmente provveduto; questa legge, a causa di alcune norme in essa stessa contenute, non ha potuto e non potrà avere completa esecuzione. Infatti alcune disposizioni che dovrebbero costituire un obbligo imprescindibile, sono, a causa dell'articolo 60 e dell'ultima parte dell'articolo 59, diventate una semplice e mera facoltà. L'articolo 54 dice che il concentramento è obbligatorio per alcune istituzioni, per altre si fa di regola nella Congregazione municipale di carità, e per altre infine è semplicemente facoltativo. Come se poi questo non bastasse, l'articolo 60 stabilisce letteralmente:

che possono essere eccettuate dal concentramento e dalla riunione in gruppi ordinati dagli articoli 54 e seguenti quelle istituzioni anche elemosiniere che, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro ed alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedono una separata amministrazione.

Io non farò alla Camera la storia del ricordato articolo 60; essa è troppo nota agli onorevoli colleghi. Ricorderò solo alcune parole dell'onorevole Cambray-Digny il quale, nel censurare la proposta di emendamento, che divenne poi l'articolo 60, diceva che formulare una legge in questi termini equivaleva a sanzionare l'arbitrio, a concedere al potere politico una facoltà senza determinare le condizioni nelle quali questa facoltà potesse essere esercitata. Ciò equivaleva a dire che si sarebbe potuto fare tutto ciò che si sarebbe voluto. La disposizione dell'articolo 60, aggiungo io, significa dare al Governo la facoltà di applicare una parte essenziale della legge. Ora i Governi si mutano molto spesso, e quindi non è giusto che sia loro lasciata una facoltà così sconfinata: perchè se, data la presenza al Governo di uomini di parte liberale, possiamo credere, ammettere e confidare che alle disposizioni della legge 19 luglio 1890 sarà data piena e completa esecuzione scartando l'eccezione dell'articolo 60, oppure applicandola in quei soli casi rigorosi nei quali non se ne possa fare a meno, può darsi che la presenza al Governo di uomini di altra parte faccia sì che all'articolo 60 si dia una applicazione più estensiva. Ad ogni modo credo l'onorevole ministro dell'interno vorrà convenirne con me che, o si pensa che la legge 17 luglio 1890 sia giusta, abbia uno scopo morale e santo e debba essere informata allo spirito della moderna legislazione, e allora deve avere la sua piena ed intera applicazione; o si pensa invece che essa non debba essere applicata ed è meglio dirlo francamente; ma lasciare all'arbitrio del Governo di applicarla in taluni casi e di non applicarla in altri, è qualche cosa che ripugna alla coscienza universale.

Io non ho bisogno di aggiungere altro, perchè parmi avere con sufficiente precisione rilevato gli inconvenienti che derivano dalla incompleta applicazione della legge, e da difetto della legge stessa.

So e riconosco che la beneficenza pubblica ha avuto largo campo di applicazione

e di espansione nella beneficenza ospitaliera, là dove la beneficenza si esercita (sia detto ad onor del vero), senza distinzione di partiti, senza distinzione di confessioni; so che la beneficenza pubblica ha pure trovato largo campo di applicazione nella beneficenza educativa, ma su questa sento la necessità di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo, perchè se per la beneficenza ospitaliera possiamo lasciare libere le amministrazioni di provvedere come meglio credono, perchè, come ho osservato, non vi è nell'esercizio di questa sublime opera di pietà, non vi è distinzione, nè di partito nè di confessione, nell'esercizio della beneficenza educativa il Governo deve vigilare e vigilare severamente, perchè è con la educazione dei giovanetti che si formano le coscienze degli uomini futuri.

Ma all'infuori della beneficenza ospitaliera e della beneficenza educativa vi hanno ancora altri campi larghissimi e vasti nei quali la pubblica e moderna beneficenza può e deve esplicarsi; vi hanno le forme che completano la beneficenza ospitaliera; vi hanno le forme che completano quella educativa.

Le scuole professionali che sorgono in alcune parti della nostra Italia hanno bisogno e reclamano l'aiuto ed il sussidio del Governo.

Il Governo non è avaro nel concedere il concorso dello Stato a queste scuole professionali, ma ad esse dovrebbe pure rivolgersi il denaro della pubblica beneficenza. Vi hanno altre forme di beneficenza urgenti, e che si impongono allo studio di tutti gli uomini di cuore; voglio parlare della necessità di provvedere più specialmente ad assicurare la tranquillità della vecchiaia degli operai e dei lavoratori.

A questi scopi tenda la legislazione nuova. A questo si provveda provocando con opportuna e savia riforma quelle modificazioni che possono ritenersi necessarie nello intendimento nobile e santo di recare veramente sollievo alle classi povere, e di impedire che il patrimonio destinato alla beneficenza, che è il patrimonio dei poveri, venga distratto a danno di questi. A questo scopo si provveda migliorando la legge vigente, e completandone le disposizioni per modo che si possa realmente dare alla beneficenza pubblica un indirizzo più sano che è reclamato dalle moderne esigenze e dai moderni costumi.

Sono persuaso che l'onorevole ministro dell'interno vorrà consentire in questi concetti, e mi auguro che la sua parola valga come assicurazione che presto sarà provveduto alle modificazioni che parmi siano reclamate da necessità urgenti. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere all'onorevole interpellante.

Giolitti, ministro dell'interno. L'interpellanza dell'onorevole Olivieri è composta essenzialmente di due parti, fra loro ben distinte: nella prima parte, egli trattò della esecuzione della legge esistente; nella seconda, accennò all'opportunità di alcune modificazioni alla nostra legislazione.

Comincerò dalla prima parte, che riguarda l'esecuzione della legge. Egli ha ricordato, ed a ragione, che la vigilanza e l'ingerenza, date al Governo dall'articolo 44 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, non sono state finora molto efficaci. Ed io ne sono così convinto che, fin dallo scorso anno, presentai alla Camera un disegno di legge per riorganizzare le ragionerie delle prefetture. Questo disegno di legge fu approvato dai due rami del Parlamento, ed è diventato legge dello Stato.

La ragioneria della prefettura, che esamina i bilanci, e soprattutto poi esamina i conti consuntivi delle Opere pie, è il vero fondamento della vigilanza che può esercitare lo Stato: perchè una vigilanza saltuaria, che si eserciti solamente allorchè sorga un reclamo, non può avere che un'efficacia molto limitata e molto relativa.

La revisione dei conti consuntivi, cioè l'esaminare come siano stati spesi i danari destinati alla beneficenza, è il vero fondamento del sindacato che l'autorità governativa può esercitare.

Ora, non solo è stato accresciuto il personale delle ragionerie, che non poteva assolutamente, per le condizioni in cui era, adempiere ad un lavoro così vasto e così complesso, ma si sono pure stabilite in quella legge garanzie di pubblicità, prescrivendo che i conti consuntivi siano pubblicati, messi a disposizione di chiunque voglia esaminarli, nella sede del Comune, con tutti i documenti relativi. Il sindacato del pubblico non si esercita con quella buona volontà che sarebbe un dovere dei cittadini; ma tutto ciò che il legislatore poteva fare in questo campo, l'ha fatto:

resta all'opinione pubblica d'imprimere in tutti il sentimento del dovere che abbiamo non solamente di non offendere noi la legge ma d'impedire che altri l'offenda.

Quanto al concentramento delle Opere pie, prescritto obbligatoriamente in alcuni casi, dalla legge, ed in altri consentito, quando concorrano alcune ragioni, l'onorevole Olivieri ha lamentato che si sia proceduto lentamente. Ed anche su questo punto sono così persuaso che questa riforma debba procedere con maggiore celerità, che, con una circolare diretta ai prefetti il 19 dicembre dello scorso anno, ho dato disposizioni chiare e precise per ottenere che essa venga, il più che si possa, accelerata. Del resto, posso fornirgli alcune cifre dalle quali vedrà che, per quanto lentamente, pur tuttavia un notevole passo su questa via si è fatto. Le Opere pie che sono state concentrate, a tutto il 1901, sono 5659, in tutto il Regno, con una rendita di 4,834,000 lire.

Giusta i risultati della statistica fatta nel 1880, le Opere pie erano 21,866, delle quali 11,459 erano già amministrare dalle Congregazioni di carità: per conseguenza, il numero delle Opere pie autonome, a quel tempo, era di 10,371. L'aver già attuato il concentramento di 5659, cioè oltre la metà, indica che qualche passo in questa via si è fatto. Aggiungo che da uno studio, del quale si è reso conto col bilancio 1900-901 si reputava che fossero da concentrare 7108 Opere pie: 5659 essendo già concentrate, come numero si sarebbe compiuto oltre ai due terzi del lavoro.

Dico come numero, perchè mi mancano gli elementi per giudicare se quelle che restano da concentrare siano per caso le più importanti.

Aggiungo ancora, che il numero di Opere pie da concentrare previa trasformazione di scopo è stato accresciuto per una circostanza tutta speciale.

Ed è questa, che nelle antiche Provincie la giurisprudenza dei tribunali aveva ritenuto finora che non fossero soggette alle disposizioni della legge sugli Istituti pubblici di beneficenza le Congregazioni istituite a scopo di culto. Tale questione è stata lungamente esaminata, e finalmente un parere del Consiglio di Stato del 29 novembre 1900, dichiarò che non v'era eccezione alcuna, e che certe Regie patenti antiche che erano state invocate dai tribunali di quelle Provincie avevano cessato di aver

vigore. In seguito al parere del Consiglio di Stato si denunciò alla Corte di cassazione, nell'interesse della legge, una di quelle sentenze della Corte d'appello di Torino per avere una giurisprudenza chiara e sicura. La Corte di cassazione, nell'interesse della legge, annullò la sentenza della Corte di appello di Torino del 28 ottobre 1898, e riconobbe, in data del 14 maggio 1901, che le Confraternite a scopo di culto anche nelle antiche Provincie dovevano essere soggette al concentramento o alla trasformazione, secondo le disposizioni della legge 17 luglio 1890. È quindi questo un campo che finora era rimasto inesplorato, riguardo al quale però il lavoro sarà accelerato.

L'onorevole Olivieri ha ricordato la disposizione dell'articolo 102 della legge 17 luglio 1890 a termini della quale ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento o trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed ha giustamente osservato che cotesta disposizione di legge è rimasta finora inosservata.

Posso dirgli che ho già disposto perchè sia preparata la relazione, la quale riassumerà ciò che è stato fatto finora: il lavoro, non lo devo nascondere, è abbastanza lungo e complesso ma credo che certamente entro l'anno corrente sarà presentata al Parlamento una relazione che risponda a tuttociò che è prescritto dall'articolo 102 della legge stessa.

Quanto a trasformazioni (perchè finora ho parlato di concentramenti) di Opere pie, materia molto più delicata, posso osservargli che finora si trasformarono Opere pie per una rendita di 1,106,000 lire e che in esecuzione della soluzione data alla questione delle Confraternite di cui ho parlato poco fa, ritengo che anche il lavoro di trasformazione potrà, in termine molto breve, essere accelerato.

Infine circa la revisione degli statuti, che è una delle operazioni più importanti e più delicate, in quanto che qui bisogna bene temperare il principio del rispetto alla volontà del testatore o di colui che ha fondato l'Opera pia con i bisogni nuovi, conviene avvertire che in questa revisione si deve cercare di conservare ciò che non è contrario ai principî del nostro diritto pubblico e all'interesse indiscusso delle popolazioni. Ora di statuti, se ne sono riveduti 2484; e bisogna tener conto che questo numero è più si-

gnificante di quello che a prima vista appaia, perchè molti istituti sono regolati in un unico statuto; per esempio la revisione di uno statuto di una Congregazione di carità importa la revisione delle norme statutarie che devono regolare tutte le Opere pie che sono affidate all'amministrazione della Congregazione stessa.

E qui vengo alla modificazione che l'onorevole Olivieri ritiene opportuno di introdurre nella nostra legislazione. Premetto in genere che quando si è di fronte ad una legge che tocca ad una quantità così grande d'interessi, e dove il lavoro di revisione di statuti, di concentramento di Opere pie, di riforme negli scopi è così vasto, sia miglior consiglio adoperarsi attivamente ad eseguire la legge che c'è, prima d'introdurvi altre modificazioni, salvo che si tratti di quelle che siano indispensabili per rendere più sollecita la esecuzione della legge stessa.

L'onorevole Olivieri ha in primo luogo parlato dell'articolo 81 della legge, osservando che mentre giustamente si lascia il diritto di ricorso alla Quarta Sezione da parte di tutti gli interessati contro i provvedimenti che il Governo emana per concentramenti e per trasformazioni, si ammette che il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento o la trasformazione degli istituti abbia effetto sospensivo. Questa è la parte dell'articolo 81 che l'onorevole Olivieri vorrebbe veder modificata.

Ora su questo punto debbo fargli osservare che riterrei molto grave togliere la sospensiva del provvedimento.

Quando si tratta di un'Opera pia la quale viene trasformata, per esempio, per un fine completamente diverso da quello al quale è stata finora destinata e gli interessati sono ricorsi al tribunale amministrativo, l'eseguire il provvedimento nonostante questa opposizione che conseguenza produce? Che se poi il tribunale riconosce non legittima la trasformazione bisogna disfare tutto ciò che è stato fatto, offendendo una quantità grande se non di diritti, di legittime speranze che si erano acquistate; ed io credo valga assai meglio sollecitare in tutti i modi il giudizio, anzichè eseguire la trasformazione, e poi a giudizio compiuto dover tornare daccapo.

Andrei molto a rilento a togliere questa garanzia che è data dalla legge contro

possibili errori che siano stati commessi dall'autorità tutoria o dal Governo. È vero, come ricorda l'onorevole Olivieri, che con la legge del 2 agosto 1897, quando si ordinò il concentramento delle Opere pie di Napoli, si è stabilito che qualsiasi ricorso non avesse effetto sospensivo; ma io credo che sia ancora da giudicare se quel concentramento abbia prodotto tutti i benefici effetti che se ne aspettavano, e prima di dare un giudizio definitivo desidererei di attendere che sia compiuta l'inchiesta che si sta facendo sulle Opere pie di Napoli.

La legge, ha osservato l'onorevole Olivieri, ha queste tre gradazioni di disposizioni riguardo al concentramento, che per alcune Opere pie, a termini degli articoli 54 e 56, lo ha stabilito come obbligatorio; per altre lo ha stabilito facoltativo, a termini dell'articolo 57; inoltre per l'articolo 60 ha stabilito delle eccezioni anche nei casi in cui il concentramento è obbligatorio.

Ma se l'onorevole Olivieri considera la varietà infinita di Opere pie esistenti in Italia e la diversità immensa di interessi, anche da luogo a luogo, ammetterà che una certa elasticità in una operazione di questo genere sia indispensabile. È impossibile che il legislatore, *a priori*, possa prevedere tutti i casi in cui il concentramento o la trasformazione è utile, tutti i casi in cui sarebbe dannosa e possa stabilire imperativamente quali casi debbono portare alla trasformazione, quali altri no. Perciò ritengo che sia prudente, prima di modificare questa parte della nostra legge di procedere speditamente nella sua esecuzione.

Quando noi saremo giunti al punto di avere ultimata l'esecuzione di questa legge, allora potremo giudicare se realmente sia il caso di introdurre nuove disposizioni che diano ancora altri poteri al Governo. Ma prima che il Governo abbia compiuta l'opera sua e si sia valso di tutti i poteri che ha, ritenga l'onorevole Olivieri che per quanta buona volontà si abbia e ci si impieghi, ci vuole ancora del tempo: ed io credo che noi impiegheremo più utilmente questo tempo ad accelerare l'esecuzione della legge anziché portare in Parlamento dei nuovi progetti i quali, facendo supporre che la legge è destinata ad essere radicalmente modificata fermerebbe tutto il movimento di trasformazione che ora si sta facendo.

Convengo con lui sulla necessità di una vigilanza molto più attiva da parte del Go-

verno, sulla beneficenza educativa. Mi propongo anzi su questo argomento di mettermi d'accordo col mio collega della pubblica istruzione che forse in molti casi può aver mezzo di vigilanza o almeno notizie da dare al ministero dell'interno, che per altre vie non sarebbe possibile ottenere.

Concludendo, io credo che sia necessario tener presenti sostanzialmente due cose. La prima che è necessario rispettare, fin dove è possibile, la volontà dei testatori o dei donatori; perchè se si introduce nel pubblico il pensiero che le leggi facilmente destinano i beni donati o lasciati ad uso diverso di quello che il testatore vuole...

Una voce. Ha ragione.

Giolitti, ministro dell'interno. ... noi rischiamo di inaridire la sorgente della pubblica beneficenza. Credo poi che sia necessario spingere molto attivamente ed energicamente la esecuzione della legge in vigore prima di introdurre altre modificazioni, perchè soltanto l'esperienza che avremo fatta eseguendo completamente la legge stessa ci darà tutti i criteri necessari per vedere quali siano le modificazioni consigliate dall'interesse della beneficenza e dall'interesse delle classi povere. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Olivieri ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro dell'interno.

Olivieri. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta completa che ha dato alle mie osservazioni relative alla vigilanza ed ingerenza governativa sulle Opere pie, e rispetto alla intenzione sua di presentare alcune modificazioni alla legge che le riguarda.

Sono lieto di aver così provocato dall'onorevole ministro degli schiarimenti che a me pare era necessario fossero presentati alla Camera.

Come avevo già dichiarato, non era mia intenzione di criticare o censurare comunque l'opera del Ministero e l'onorevole ministro con la sua risposta ha confermato quello che ho detto in precedenza e cioè essere a mia conoscenza che l'onorevole ministro provvedeva, con l'energia che è una delle migliori sue prerogative, all'esecuzione ed applicazione della legge 19 luglio 1890.

Non sono però perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, per quello che riguarda le modificazioni alla legge e specialmente per quello che riguarda la modificazione all'articolo 60. L'onorevole ministro dell'interno si è preoccupato della gravità

del provvedimento della trasformazione, ed ha dichiarato che rispetto a questo conviene andare molto a rilente, che conviene prima provvedere ad una applicazione energica e sollecita della legge; applicazione che, procedendo con sistema sperimentale, darà modo di conoscere meglio se sia necessario di introdurre nella legge alcune modificazioni.

Una cosa sola osservo ed è questa: che la disposizione dell'articolo 60 non riguarda punto la trasformazione ma soltanto il concentramento.

Infatti l'articolo 60 dice che possono essere eccettuate dal concentramento quelle istituzioni che si trovano nelle condizioni accennate nell'articolo stesso. Ora, se ricordiamo insieme con la disposizione dell'articolo 60, quella precedente dell'articolo 54 nella quale è detto (e la giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata sempre uniforme nel dare questa interpretazione alla legge) che il concentramento nulla toglie all'autonomia delle istituzioni concentrate, che il concentramento non impedisce che si eseguano le intenzioni e le volontà dei testatori o dei fondatori delle istituzioni, ma che soltanto esso ha per iscopo di portare sotto l'amministrazione della Congregazione comunale di carità quelle fondazioni che oggi sono rette con criteri molto diversi e molto antiquati, possiamo e dobbiamo persuaderci che la modificazione della legge intesa a togliere assolutamente la eccezione dell'articolo 60 non potrebbe avere gravi inconvenienti.

Ad ogni modo non insisto per ora su questo punto, nè presento proposte: mi riservo eventualmente di farlo se e come lo crederò opportuno.

Presidente. Così è esaurita la interpellanza dell'onorevole Olivieri.

Quella seguente dell'onorevole Sommi-Piccardi sul personale viaggiante della Compagnia internazionale dei vagoni-letto, è rimandata, conservando il suo posto d'iscrizione, per accordi intervenuti col ministro dei lavori pubblici.

S'intendono ritirate invece le interpellanze degli onorevoli De Felice-Giuffrida, Noè e De Andreis perchè non sono presenti. Eccone il testo preciso:

De Felice-Giuffrida, al ministro guardasigilli, « sull'amministrazione della giustizia in Sicilia. »

Noè, al ministro di grazia e giustizia,

« sulla funzione della magistratura in Messina. »

De Andreis, ai ministri dell'interno e della guerra, « sulle denunce poliziesche riguardanti onesti operai ora sotto le armi e sulla procedura che si segue dalle Commissioni militari dei reggimenti per inviare alle Compagnie di disciplina dei giovani i quali di nulla sono rei che di professare opinioni onestamente sentite. E chiede se si intenda continuare nel sistema, come quello seguito a danno dei soldati Galli e Zanardi. »

La interpellanza dell'onorevole Mantica sulla crisi agricola del circondario di Palmi, è rimandata per accordi con gli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura.

Mantica. Al 2 giugno, onorevole presidente.

Presidente. Conserva la sua iscrizione, ma io non posso pregiudicare le date; Ella potrà ripetere tale domanda a suo tempo.

La interpellanza degli onorevoli Majno e Cabrini, relativa a misure disciplinari prese dall'autorità militare di Milano contro due richiamati, è rimandata a quando sarà presente il ministro della guerra, come tutte le altre a lui dirette. Quella dell'onorevole Marescalchi Alfonso sulle aree militari di Bologna s'intende ritirata.

La interpellanza dell'onorevole Mezzacapo sul porto di Amalfi è rimandata e mantenuta al suo posto nell'ordine del giorno; s'intende ritirata invece quella dell'onorevole Sichel al ministro dell'interno, perchè l'interpellante non è presente:

Sichel, al ministro degli interni, « sulla urgenza di provvedimenti tendenti a modificare la legislazione sulle Opere pie, per renderla più rispondente al moderno concetto della beneficenza pubblica. »

L'interpellanza dell'onorevole Chimienti al ministro dei lavori pubblici sul porto di Brindisi è mantenuta al suo posto nell'ordine del giorno; invece si intendono ritirate, perchè mancano gli onorevoli interpellanti, le interpellanze seguenti:

Riccio, al presidente del Consiglio ed al ministro dell'interno, « sulla necessità di modificare, dopo l'ultimo censimento, il reparto del numero dei deputati e la corrispondente circoscrizione dei collegi, in conformità dell'articolo 46 della legge elettorale politica. »

Del Balzo Carlo, al ministro della pubblica istruzione, « sui criteri che lo guidarono nella soppressione dell'ispettorato cen-

trale e di due divisioni generali e nella nomina del personale messo a disposizione. »

Gattoni, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se e come intenda provvedere, per ragione di opportunità e giustizia, al fatto che nella stessa Provincia (Milano) le chiavi di scolo esistenti negli argini di seconda categoria parte sono a carico dell'Amministrazione idraulica, e parte a carico dei colanti. »

Barzilai, ai ministri dell'interno e del tesoro, « sulla grave situazione degli ospedali di Roma, le cui risorse sono insufficienti sia per il trattamento del crescente numero dei malati, sia per assicurare una situazione più equa e sopportabile al personale degli infermieri. »

Lollini, al ministro dell'interno, « sul conflitto fra pubblica forza e contadini di Lucera, mentre questi inermi, pacifici e nel massimo ordine se ne tornavano verso la loro città dopo una passeggiata in campagna fatta per solennizzare il 1° maggio. »

Le interpellanze dell'onorevole Brunicardi e dell'onorevole Aguglia al ministro dei lavori pubblici sul personale della Compagnia internazionale dei vagoni-letto sono rimandate, come quella dell'onorevole Del Balzo Girolamo sulla legge 11 aprile 1886, non potendo il ministro della pubblica istruzione trovarsi alla Camera.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Grassi-Voces ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia « sul conflitto tra forza pubblica e scioperanti a Capo Molini (Acireale) e sui fatti gravi emersi dal pubblico dibattimento. »

L'onorevole Grassi-Voces ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Grassi-Voces. Io avevo tempo fa presentata in proposito una interrogazione, ma il sottosegretario per l'interno rifiutossi allora di rispondere perchè si era alla vigilia del processo pubblico.

Oggi poi potrebbe mancare di attualità la storia dei fatti, ma il pubblico dibattimento si è svolto di recente ed emersero da esso fatti talmente gravi che credo doveroso richiamarvi sopra l'attenzione della Camera.

Quando, il giorno dopo il luttuoso avvenimento, mi recai sul luogo, per verificare i fatti, ebbi agio di interrogare sei persone presenti al fatto, le quali deposero al pubblico dibattimento in modo conforme a quanto avevano a me narrato, che cioè,

gli scioperanti, senza alcuna provocazione, furono fatti segno a fucilate per le quali uno rimase morto e un altro gravemente ferito.

Orbene, nel processo scritto per cinque dei sei testimoni si trovano deposizioni che sono in contraddizione perfetta con quanto essi ebbero a dire a me subito avvenuti i fatti e che poi confermarono all'udienza.

Degno di nota: dei sei testimoni, figurano di aver fatto una diversa deposizione scritta solo cinque che sono analfabeti, mentre il sesto, che sa leggere e scrivere ed è una persona stimatissima del paese, ha una deposizione scritta conforme alle orali, per quanto mi abbia dichiarato di aver dovuto sostenere fatica per farla registrare a verbale com'egli la dettava ed abbia dovuto financo minacciare di non firmarla.

Da queste premesse il ministro e la Camera trarranno le logiche illazioni, mentre uguali pare l'abbia tirate il tribunale, che non volle e non giudicò doverli incriminare nonostante la richiesta del Pubblico Ministero.

E dopo ciò stupisce il fatto del procuratore del Re, che ha voluto interporre appello alla sentenza data dal tribunale, sentenza che puossi anche chiamare equa, in quanto che, pesando sulla bilancia gli splendidi risultati del pubblico dibattimento da una parte, e dall'altra il principio di autorità offeso, condannò alcuni accusati al carcere sofferto, ammettendo per loro l'impedimento alla libertà del lavoro, ma ammettendo anche la grave provocazione e negando la ribellione.

Io domando, dopo ciò, al ministro, domando alla Camera, se sia lecito che si istruiscano laggiù processi di tal genere, con una perfetta intesa tra l'ufficio del giudice di istruzione e Regia Procura, o se non creda che di tali violazioni debbano rispondere l'uno e l'altra.

Non è certamente facendo alienare dalla coscienza pubblica la fiducia nella giustizia riparatrice che si rafforzano quelle istituzioni che tutti qui dentro e fuori amiamo e difendiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. La interpellanza dell'onorevole Grassi-Voces è diretta al ministro dell'interno e al ministro di grazia e giustizia; ma in realtà poichè la parte sostanziale della sua interpellanza

riflette l'istruttoria del processo (*Interruzioni del deputato Grassi-Voces*) per quanto riguarda la prima parte che si riferisce alla denuncia che è stata fatta dall'autorità di pubblica sicurezza di parecchi colpevoli di violazione della libertà del lavoro, trovo che essa è stata riconosciuta giusta dalla stessa sentenza invocata dall'onorevole Grassi-Voces che ne condannò sedici a diverse pene. L'autorità di pubblica sicurezza denunciando questo fatto ha compiuto il suo dovere.

Quanto a ciò che ha fatto l'autorità giudiziaria, ho il dovere assoluto di astenermi da qualsiasi apprezzamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Grassi-Voces comprenderà che io non potrei dargli una risposta esauriente, nè soddisfacente, poichè, essendosi interposto appello contro la decisione del tribunale, io credo non sia questo il momento per discutere di fatti che possono avere relazione con un processo fino a che non sia intervenuta la sentenza definitiva.

Del resto, anche per quanto si riferisce all'episodio delle deposizioni dei testimoni, potrei dire fin d'ora che si tratta di argomento del quale la Camera non deve in alcun modo occuparsi, poichè evidentemente essa non può essere in grado di esaminare se qualche testimone abbia depresso il vero od il falso...

Grassi-Voces. È il sistema che io condanno.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. ... La stessa cosa può ripetersi circa l'azione di un giudice istruttore nell'esercizio delle sue funzioni, di cui nè io nè altri possono giudicare. La sola competente è l'autorità giudiziaria. Spetta alla Corte d'appello di esaminare e dire quali testimoni sieno stati veritieri e se le loro dichiarazioni siano state, oppur no, riportate esattamente. Non è qui che si procede o si decide dell'istruttoria dei processi penali.

Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole Grassi Voces ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte degli onorevoli ministri dell'interno e della grazia e giustizia.

Grassi-Voces. Nello svolgere la mia interpellanza, aveva tolto la prima parte che riguardava il ministro dell'interno perchè

manca l'attualità, trattandosi di fatto accaduto circa un anno fa in ottobre.

Però intendevo segnalare al ministro dell'interno non i fatti singoli, di cui s'è già occupata l'autorità giudiziaria, ma le responsabilità dei funzionari locali, poichè Ella converrà con me, onorevole Giolitti, che le autorità locali, informate dello sciopero; informate che circa cento individui stavano sullo stradale per impedire che passassero cinque o sei che non volevano scioperare, non doveva mandare sul posto due soli carabinieri perchè si sa bene che alcune volte mettere due soli militi di fronte ad una folla, significa obbligarli a sparare o farli ammazzare.

Quindi la mia interpellanza riguardava le responsabilità di imprevidenza dei funzionari locali.

In quanto alla risposta dell'onorevole ministro di grazia e giustizia non posso dichiararmi soddisfatto, poichè intendeva condannare il sistema che vigelaggiù e intendeva di pregare il ministro a provvedere ai casi nostri; in quanto che la giustizia laggiù va molto male, specialmente in provincia di Catania, dove la magistratura inquirente, fatte alcune eccezioni, è troppo ligia alla Regia procura, la quale lungi dal tenere una condotta improntata a scrupolosa vigilanza, vi esercita un'azione assorbente.

Ecco perchè ho voluto portare questi fatti alla Camera: ecco perchè invoco ed attendo provvedimenti dal Governo.

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Grassi-Voces.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Chimienti al ministro degli esteri « Sui metodi e sulle forme d'intervento del Governo italiano nella questione dell'Istituto di San Girolamo degli Schiavoni.

L'onorevole Chimienti ha facoltà di parlare.

Chimienti. Onorevole signor Presidente, debbo dire che, essendo iscritto sul bilancio degli affari esteri, pregherei il ministro degli esteri e la Camera di consentire che lo svolgimento di questa interpellanza venisse rimandato a quell'occasione: mi propongo cioè di trattare di questa questione a proposito del bilancio degli esteri.

Prego l'onorevole ministro, il quale avrebbe ragione di pretendere da me che la discussione non venisse ritardata, di consentirmi di rimandarla al bilancio.

Presidente. Onorevole Chimienti, qualun-

que cosa volesse fare il ministro, il regolamento non mi permette di rimandare la sua interpellanza al bilancio.

Chimienti. Allora la ritiro.

Presidente. Sta bene. L'interpellanza dell'onorevole Chimienti è ritirata.

Viene ora quella dell'onorevole Mango.

Non essendo presenti gli onorevoli Mango, Bissolati e Monti-Guarnieri s'intendono ritirate le loro interpellanze di cui si dà lettura:

Mango, al ministro di grazia e giustizia « sulla necessità, in attesa di larghe riforme del Codice di procedura penale, di presentare una legge che con opportune limitazioni, allo svolgersi dei pubblici dibattimenti, dia maggiore dignità e sollecitudine all'amministrazione della giustizia penale, evitando quegli inconvenienti gravissimi, che deploransi nella causa Musolino e nell'altra pendente da mesi a Bologna. »

Bissolati, al ministro di grazia e giustizia, « sul sequestro ordinato dal giudice istruttore di Roma sulla edizione in opuscolo, fatta a cura del partito socialista italiano, di alcuni articoli pubblicati già e non sequestrati nella *Giustizia* di Reggio Emilia; e chiede al ministro se e quando, visto l'uso ripetutamente fatto da certi magistrati dell'istituto del sequestro preventivo specie in materie politiche, creda di proporre l'abolizione di detto istituto in omaggio all'invito già fattogli dalla Camera dei deputati. »

Monti-Guarnieri, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le sue intenzioni in ordine all'Ispettorato ferroviario. »

E così è esaurito l'ordine del giorno.

Osservazioni e proposte sull'ordine del giorno.

Presidente. Proporrei alla Camera di tenere seduta mattutina domani e dopo domani.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Si dà lettura delle interrogazioni pervenute al banco della Presidenza.

Ceriana Mayneri, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda accettare la domanda degli incaricati delle classi ag-

giunte delle scuole complementari e normali che sia formato il ruolo speciale degli incaricati stabili.

« Alessio. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi per sapere se a seguito del nuovo telegramma oggi ricevuto dai caricatori sardi di bestiame, essi intendano impartire disposizioni di urgenza che attenuino il grave ingiusto danno.

« Pala, Garavetti. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Si dà lettura delle interpellanze.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere i criterî che prevalgono nella amministrazione del Catasto intorno alle tariffe d'estimo nei Comuni montani, ed in particolare modo intorno a quelle dei terreni pascolivi ed incolti.

« Dal Verme. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli esteri sulla politica estera.

« Barzilai. »

Presidente. I ministri competenti dichiareranno domani se e quando intenderanno rispondere a queste interpellanze.

Osservazioni del deputato Indelli sull'ordine dei lavori parlamentari.

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Indelli. Onorevole presidente, io appartengo ad uno degli Uffici convocati per le 11 di domani e poi sono iscritto a parlare sulla legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte, non posso quindi essere presente nello stesso tempo in due posti.

Presidente. Ma la Camera ha deliberato la seduta antimeridiana di domani.

Indelli. Allora dichiaro che, se non mi troverò presente nel mio Ufficio, sarà perchè sono costretto ad esser presente alla seduta della Camera.

Presidente. Io non posso far nulla.

Indelli. Onorevole presidente, Ella sa quanta deferenza io abbia per Lei, ma le sedute antimeridiane si sono sempre proposte, quando non vi sono gli Uffici.

Una voce a destra. Ma domani sono convocati gli Uffici secondo e settimo soltanto.

Indelli. Quindi, se la proposta del presidente può esser modificata nel senso che le sedute antimeridiane cominceranno dopo domani, quando non vi saranno gli Uffici, tutto sarà accomodato.

Presidente. La Camera ha già deliberato la seduta antimeridiana per domani ed io non posso fare altrimenti. Si potrebbero tenere gli Uffici per le 9.

Voci. No! no!

Presidente. Allora è inutile.

Onorevole Indelli, Ella fa una proposta?

Indelli. Non faccio proposte.

Presidente. Allora rimane inteso così, che gli Uffici II e VII sono convocati per le 11 e che alle 10 vi sarà seduta pubblica.

La seduta termina alle ore 17,30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. (*Approvato dal Senato*) (92).

Discussione dei disegni di legge:

2. Autorizzazione della spesa di lire 242,000 per lavori suppletivi nell'edificio di Castelcapuano in Napoli (108). (*Urgenza*).

3. Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Cagliari alle altre indicate nell'articolo 2 lettera A della legge 31 luglio 1862, n. 719. (91)

4. Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Sassari alle altre indicate nell'articolo 2 lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (91-bis)

5. Riordinamento del personale consolare di prima categoria. (54)

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

Discussione del disegno di legge:

2. Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia. (82)

3. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1901-902 (31).

4. Svolgimento delle interpellanze dei deputati De Marinis, Mirabelli, De Martino, Lollini, Luzzatti L., De Viti De Marco, Guicciardini, Cirmeni e Bonin intorno alla politica estera.

Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (36).

6. Bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1901-902 (79).

7. Bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1902-903 (80).

8. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)

9. Approvazione del contratto 30 ottobre 1900, riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio in Bologna, con le ragioni di proprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli. (75)

10. Spesa di lire 5,000 per lavori di sistemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna (102).

11. Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria. (90)

12. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito. (47).

13. Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 10,200,000, da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 per le spese della spedizione militare in Cina. (68).

14. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903. (41)

15. Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali. (*Approvato dal Senato*) (84) (*Urgenza*).

16. Stanziamento di fondi occorrenti per far fronte alle spese delle Commissioni Reali rispettivamente istituite coi Decreti 11 novembre 1898, n. 459, ed 8 aprile 1900, n. 137. (48)

17. Modificazioni alle disposizioni della legge 20 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. (109)

18. Modificazioni di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, relativi all'assistenza e vigilanza zoiatrica. (2)

19. Tre disegni di legge per eccedenze d'impegni e cinque per maggiori assegnazioni su vari capitoli degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1900-1901. (Dal n. 23 al 30)

20. Sistemazione dei locali dell'ex-convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense. (101) (*Urgenza*).

21. Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio. (74)

22. Della riforma agraria. (147)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati.